

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

AIPo - PARMA

Bando di gara

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:

Agenzia Interregionale per il Fiume PO - AIPo - Parma, Strada Garibaldi 75. Contattare: Ufficio Gare e Contratti, I-43121 Parma. Tel. 0521-797251/797322 – Fax 0521-797360

Indirizzo(i) internet:

Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziapo.it.

Posta Elettronica Certificata – ufficio .contratti @cert.agenziapo.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.

Il bando e il disciplinare di gara sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati e sul sito internet www.agenziapo.it (appalti e contratti).

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:

Agenzia/ufficio regionale o locale.

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione

aggiudicatrice: Affidamento dei servizi assicurativi dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po per il periodo 30.06.2011 al 31.12.2013;

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:

Servizi assicurativi.

Categoria di servizi: N. 6, a).

Luogo principale di esecuzione: Parma.

Codice NUTS: ITD 52

II.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro:

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:

Servizi assicurativi relativi ai seguenti rischi: Lotto 1) All Risks Property € 122.500,00 Lotto 2) Tutela Legale € 37.500,00 Lotto 3) RC Imbarcazioni € 16.500,00;

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66510000

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.

II.1.8) Divisione in lotti: Si.

II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale:

Importo complessivo triennale di euro 176.500,00

II.2.2) Opzioni: No.

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:

Periodo: 30.06.2011 ore 24.00 - 31.12.2013 ore 24.00

**SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO**

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Fondi propri di bilancio. La disciplina dei pagamenti è specificata nei capitolati delle polizze.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Art. 37 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: No.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Si rimanda al disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al disciplinare di gara.

III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia al disciplinare di gara.

III.2.4) Appalti riservati: No.

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: No.

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) TIPO DI PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta:

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: No.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:

Termine per l'accesso ai documenti: 07.06.2011 - 12:00.

Documenti a pagamento: no.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 13.06.2011 - 12:00.

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare

offerte o a partecipare:

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:

14.06.2011 alle ore 9:30

Luogo: Parma, Strada Garibaldi 75, Sede AIPO.

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì.

Legali Rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti Legali Rappresentanti. Prima seduta pubblica il 14.06.2011 ore 9,30. Seconda seduta pubblica presso la medesima sede il giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data della seduta.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:

Il Bando, il disciplinare di gara, i capitolati delle polizze ed i modelli delle dichiarazioni da presentare in sede di partecipazione alla presente gara sono pubblicati e scaricabili sul sito www.agenziapo.it, alla voce Appalti e contratti. Per ogni ulteriore chiarimento tecnico i concorrenti potranno

contattare il Broker – Aon spa – Via Repubblica, 41 43121 Parma – tel. 0521/235560 – Fax 0521/287908 – e.mail: Michele_anzalone@aon.it

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della L. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Giuseppe Barbieri (tel. 0521/797251).

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

TAR per l'Emilia Romagna, piazzale Santa Fiora 7, I-43100 Parma.

VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Punto I.1) del presente bando;

Il Dirigente

Dr. Giuseppe Barbieri



AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Via Garibaldi 75 – 43100 PARMA - tel.. 0521.7971
www.agenziapo.it

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DELL’AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO.

DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1 DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO

L’Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPPO - ha indetto una procedura aperta, secondo quanto previsto dall’art. 55 e 124 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., per le coperture assicurative di seguito specificate.

La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni due anni e sei mesi con effetto dalle ore 24,00 del 30/06/2011 e scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2013.

L’appalto ha per oggetto il servizio di copertura/e assicurativa/e a favore della Stazione Appaltante (C.P.C. 81, 812, 814 dell’allegato II A, categoria 6, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.).

Il valore stimato annuale dell’appalto è pari ad euro **70.600,00=** suddiviso nei seguenti lotti:

POLIZZE	PREMIO ANNUO LORDO A BASE D’ASTA	PREMIO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA
1. Polizza All Risks Property	€ 49.000,00	€ 122.500,00
2. Polizza Tutela Legale	€ 15.000,00	€ 37.500,00
3. Polizza RC Imbarcazioni	€ 6.600,00	€ 16.500,00
Totale	€ 70.600,00	€ 176.500,00

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od oneri fiscali inclusi, laddove previste, le regolazioni premio aggiornate all’ultimo bilancio di esercizio.

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitoli d’appalto. I servizi dovranno essere svolti in conformità al bando di gara ed al presente disciplinare.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00.

ART. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara le Compagnie di Assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. N. 209/2005.

Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

2.1 Requisiti di ordine generale

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ex art. 39 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- L'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (indicare espressamente le condizioni);

2.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

I concorrenti devono possedere:

- a) un fatturato globale d'impresa, negli ultimi tre esercizi disponibili, che sia pari ad almeno € 200 milioni all'anno. Per le Compagnie che esercitano il solo ramo di tutela legale e che partecipano quindi unicamente allo specifico lotto, il fatturato globale d'impresa del triennio indicato dovrà invece essere pari ad almeno € 40 milioni all'anno;
- b) una raccolta dei premi assicurativi relativi al/i lotto/i per cui partecipa alla gara, negli ultimi tre esercizi disponibili, che sia pari ad almeno a 3 volte l'importo complessivo contrattuale del/i lotto/i medesimo/i.

2.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

I concorrenti devono possedere:

- a) almeno un servizio assicurativo identico a quello oggetto del/i lotto/i per cui partecipa alla gara, reso in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende Private prestato nell'ultimo triennio antecedente l'indizione della presente gara, da cui risulti l'effettuazione di un servizio il cui importo annuale sia almeno pari all'importo annuale posto a base di gara per il/i lotto/i cui si partecipa.

ART. 3 FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATORI DI SERVIZI

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, sono ammesse a presentare offerta Società singole, Società raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi, con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli da 34 a 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'Art.1911 del codice civile.

Sono ammesse altresì Società stabilite in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dagli articoli 38 (commi 4 e 5), 39, 44 e 47 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 s.m.i..

3.1 Coassicurazione

Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 40% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%. I requisiti di cui al precedente punto 2 relativi al fatturato globale d'Impresa ed alla raccolta premi relativi al/i lotto/i per cui è presentata offerta, devono essere posseduti singolarmente da ogni coassicuratore, mentre il requisito relativo al servizio identico al/i lotto/i per cui è presentata offerta, deve essere posseduto dalla sola Impresa Delegataria.

3.2 Raggruppamento Temporaneo di Imprese

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi degli artt. 34-37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. la Compagnia Mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole Mandanti, pari ad almeno il 40% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole Mandanti dovranno avere una quota pari ad almeno il 20%. I requisiti di cui al precedente punto 2 relativi al fatturato globale d'Impresa ed alla raccolta premi relativi al/i lotto/i per cui è presentata offerta, devono essere posseduti dall'insieme dell'impresa raggruppata e, singolarmente, nella misura minima del 40% dall' Impresa Mandataria e nella misura minima del 20% da ciascuna delle Imprese Mandanti. Il requisito relativo al servizio identico al/i lotto/i per cui è presentata offerta, deve essere posseduto dalla sola Impresa Mandataria.

3.3 Divieti di partecipazione.

In relazione ad ogni singolo lotto posto a gara:

- a) la presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, ovvero in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione;
- b) non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante.

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n°163 e s.m.i., non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile (nel caso di rapporti ex art. 2359 c.c. devono essere indicati i soggetti rispetto ai quali il concorrente si trovi in rapporti di controllo o di collegamento allegando la documentazione idonea a dimostrare che tale situazione non falsa la concorrenza tra gli offerenti).

ART. 4 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Bando, disciplinare di gara, capitolati ed altri documenti possono essere scaricati dal sito www.agenziapo.it , alla voce appalti e contratti.

Le informazioni complementari dovranno essere richieste dagli operatori economici entro 10 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte; le relative risposte saranno pubblicate sul sito di A.I.Po, www.agenziapo.it, almeno 6 (sei) giorni

prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte indicata nel bando, comunque ai sensi dell'art. 71 c. 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Avendo conferito incarico alla società Aon S.p.A., ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 209/2005, per ogni ulteriore chiarimento tecnico relativo all'offerta economica, i concorrenti potranno consultare i seguenti riferimenti: Aon S.p.A., Via della Repubblica n. 41 – 43121 Parma - Tel. 0521/235560 - Fax 0521/287908 - e.mail : michele.anzalone@aon.it - sig. Michele Anzalone.

Si precisa altresì che si applicheranno le seguenti disposizioni:

- a) l'offerta è valida per 180 giorni dal termine indicato bando per la scadenza della presentazione della offerta;
- b) si applicano le disposizioni previste dall'art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006;
- c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; in caso di aggiudicazione dell'appalto, tutte le comunicazioni relative alla gestione del contratto dovranno essere formulate in lingua italiana;
- d) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, devono essere espressi in Euro;
- e) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito della procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- f) è esclusa la competenza arbitrale; l'organo competente per le procedure di ricorso è il TAR dell'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma;
- g) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara;
- h) l'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
- i) Il responsabile del procedimento è il Dr. Giuseppe Barbieri (tel. 0521/797251 – fax 0521/797360).

ART. 5 GARANZIE RICHIESTE.

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

Cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006

Per ciascun lotto per il quale intendono partecipare, le Imprese dovranno presentare la documentazione comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria per un importo pari al **2% dell'importo complessivo contrattuale dello specifico lotto posto a base di gara**, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato o mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

A pena di esclusione, la garanzia fideiussoria deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

- l'impegno del fidejussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria definitiva per l'esecuzione del contratto a favore di A.I.PO.

Anche nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato, è necessaria la produzione dell'impegno di un fidejussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria definitiva per l'esecuzione del contratto a favore di A.I.PO

Nel caso di R.T.I. da costituire, la polizza/fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall'impresa capogruppo.

Nel caso di R.T.I. costituito la polizza/fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall'impresa capogruppo.

Nel caso di coassicurazione la polizza/fideiussione deve essere presentata e sottoscritta dalla Compagnia coassicuratrice delegataria ed alla stessa intestata, nonché contenere l'indicazione della ragione sociale delle imprese formanti il riparto di coassicurazione.

In caso di cauzione assicurativa, si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per sé stesse o per altri partecipanti alla gara per il medesimo lotto.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

Cauzione definitiva di cui all'art. 113 primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006

La cauzione definitiva, nella misura prevista dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, dovrà essere prestata contestualmente alla firma del contratto. La cauzione definitiva, deve permanere fino alla scadenza del contratto, comprese le eventuali proroghe o rinnovi.

La cauzione definitiva deve essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con D.M. n. 123/2004 ove previste.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi della norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre nella "Busta A- Documenti" (in originale ovvero in copia con dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità) la certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000.

La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà formale causa di esclusione, considerato che il soggetto deputato all'espletamento della gara non ha alcuna discrezione in merito alla valutazione dell'apprezzabilità dell'eventuale errore.

Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

ART. 6 VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUGLI APPALTI.

Tenuto conto delle nuove soglie fissate dalla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del 3/11/2010, i partecipanti alla presente gara non sono tenuti a versare il contributo di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

ART. 7 AVVALIMENTO

In attuazione dei disposti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione tutta la documentazione prevista dal comma 2 del suddetto articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente:

- 1) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende avvalersi dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
- 2) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- 3) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006;
- 5) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'incarico oppure nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 (*obblighi previsti dalla normativa antimafia*).

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino autonomamente sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ART. 8 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

I servizi assicurativi oggetto della presente gara verranno aggiudicati tramite procedura aperta secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. **Per Offerta Economica si intende il premio lordo annuo riferito a ciascun lotto.**

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta economica pervenuta purché valida e previa valutazione della congruità della stessa sulla scorta del valore presunto indicato all'art. 1 del presente Disciplinare di gara.

L'aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto. È prevista la possibilità di aggiudicazione separata.

L'Offerta Economica dovrà tassativamente riguardare un intero lotto. Offerte parziali per singoli lotti non saranno prese in considerazione.

Le Offerte Economiche inerenti i singoli lotti dovranno preferibilmente essere redatte sulla Scheda di Offerta Economica (Allegato B) predisposta per ciascun lotto, allegata al presente disciplinare.

La normativa, le condizioni di assicurazione, le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo/ risarcimento sono esclusivamente quelli contenuti nei Capitolati Speciali.

Pena esclusione, la documentazione di gara e l'Offerta economica devono essere redatte in lingua italiana. Si precisa che in caso di aggiudicazione dell'appalto, tutte le comunicazioni relative alla gestione del contratto dovranno essere formulate in lingua italiana.

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell'anomalia delle migliori offerte, non oltre alla quinta.

ART. 9 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **pena l'esclusione dalla gara**, deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno **13.06.2011** all'indirizzo di seguito specificato: **Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPO – Strada Giuseppe Garibaldi, n. 75, 43121 Parma**,

e con uno dei seguenti modi:

- a mezzo raccomandata del servizio postale di Stato,
- a mezzo agenzia di recapito autorizzata o corriere espresso,
- a mano, con consegna in orario d'ufficio di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato con mezzi idonei a garantirne la segretezza, controfirmato o timbrato sui lembi di chiusura; inoltre dovrà recare all'esterno, oltre all'indirizzo di cui sopra, la ragione sociale, l'indirizzo ed il numero di FAX del concorrente; in caso di imprese riunite o coassicurate dovranno essere riportati la ragione sociale, l'indirizzo ed il numero di FAX della sola Compagnia mandataria o delegataria.

Sul plico devono inoltre essere riportate le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al **giorno** e all'**ora della scadenza di presentazione dell'offerta**.

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, atto a rendere chiusa la busta contenente l'offerta, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta, e, quindi ad attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente.

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante, ove, per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio di scadenza

(data e ora). Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante.

Il plico deve contenere al suo interno **tre buste**, a loro volta sigillate e controfirmate o timbrate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente

“A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

“B - OFFERTA ECONOMICA”

“C – DOCUMENTAZIONE EX ART. 38, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N 163/2006”*

*[Da prodursi solo nel caso previsto dall'art. 38, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006, vale a dire nel caso di dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con un altro concorrente ma di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui esiste tale situazione, devono essere prodotti i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, da inserirsi in separata busta chiusa, con all'esterno la dicitura **“C – Documentazione ex art. 38, comma 2, lett. b), del D.lgs. n 163/2006”**. La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica]

ART. 10 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE RELATIVA ALLE BUSTE A), B) ED ALL' EVENTUALE BUSTA C)

10.1 BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta **“A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** devono essere contenuti, **a pena di esclusione dalla gara**, i seguenti documenti:

- I) domanda di partecipazione**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura;
- II) dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
 - 1) **indica** l'iscrizione alla CCIAA o ad ogni altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza ex artt. 39 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con indicazione della denominazione o ragione sociale, della Partita IVA, del Codice Fiscale, dell'oggetto sociale e dei soggetti di cui all'art. 38 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- 2) **attesta**, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) ed m-quater) del d.lgs. n. 163/2006 e s. m. e precisamente:
- a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge, n. 1423/56 e s. m. o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 575/65 e s. m.; l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
 - c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE; l'esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (*Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, devono essere indicate anche le eventuali condanne per le quali gli interessati abbiano beneficiato della non menzione, ad esclusione di quelle per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima*);
 - d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s. m.;
 - e) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

- f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta Amministrazione aggiudicatrice e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale;
- g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
- h) che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non risulta l'iscrizione di cui al comma 1-ter dell'art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006 e smi, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
- l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/99;
- m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (*già articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*);
- m-ter) che nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando **non è stato vittima** dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 **o, qualora lo sia stato, non ha omesso di denunciare i medesimi fatti all'autorità giudiziaria**, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- m-quater) (*barrare la casella che interessa*):
 - ☐ di non essere in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato autonomamente l'offerta;
oppure
 - ☐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
 - ☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; (*tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa*). La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

3) (*per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana*):

☐ di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare;

(per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia):

☐ di possedere l'assenso dell'ISVAP all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria

oppure

☐ di possedere l'autorizzazione dell'ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'ISVAP nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza;

- 4) di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne incondizionatamente il contenuto;
- 5) di accettare integralmente il /i capitolato/i speciale/i del/i lotto/i per il/i quale/i intende presentare offerta;
- 6) di impegnarsi a fornire con cadenza annuale, entro il trentesimo giorno successivo ad ogni scadenza di durata annuale di polizza un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati, corredata dai seguenti dati minimi: numero di sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito;
- 7) il domicilio eventualmente corredato da un numero di telefono, nonché numero di fax ed indirizzo di posta elettronica, ai quali dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni relative alla presente procedura ex art. 2 del D. Lgs. n. 53/2010;
- 8) l'indicazione della sede di riferimento;

III) dichiarazione di possedere i requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-professionali previsti dall'art. 2, punti 2.2 e 2.3 del presente disciplinare;

IV) (nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito) dichiarazioni, rese da ogni concorrente raggruppando, attestanti:

- le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese;
- l'impresa capogruppo;
- l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del .Lgs. 163/2006.

V) (nel caso di partecipazione in Coassicurazione ex art. 1911 c.c.) delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le offerte economiche formulate dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta

(N.B. Nel caso di ripartizioni del rischio diverse a seconda dei lotti per cui è fatta offerta, devono essere prodotte deleghe distinte)

- VI) **documento** attestante il versamento in contanti o in titoli della **cauzione provvisoria** o **fideiussione bancaria** oppure **polizza assicurativa** oppure **polizza** relativa alla **cauzione provvisoria**, come prescritto dall'art. 5 del presente disciplinare di gara;
- VII) *(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):* **mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- VIII) *(nel caso di avalimento):* **documentazione** prevista dall'art. 7 del presente disciplinare;

10.1.1 Ulteriori specifiche

Le **attestazioni** di cui al numero 2), lettere b), c), m-ter) della **dichiarazione sostitutiva** prevista al punto **II)** dell'**elenco dei documenti**, devono essere rese anche dai soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 163/2006 e s. m. *(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico);* l'**attestazione** di cui al numero 2) lettera c) della **dichiarazione sostitutiva** prevista al punto **II)** dell'**elenco dei documenti** deve essere resa anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 163/2006 e s. m., cessati nella carica nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara *(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico).* Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006 e s. m., *(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico)* cessato nella carica nei tre anni antecedenti la data del bando di gara, non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione, il concorrente, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del Codice penale e l'articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale, deve dimostrare di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Nel caso di R.T.I.

- a) la dichiarazione di cui ai punti I) e II), nn. da 1 a 5 deve essere presentata da ogni compagnia partecipante;
- b) la dichiarazione di cui al punto II), nn. 6, 7 e 8 deve essere presentata solo dalla compagnia mandataria;
- c) i requisiti economico-finanziari di cui all'art. 2.2 del presente disciplinare devono essere posseduti nella misura prevista all'art. 3.2;
- d) il requisito tecnico-professionale di cui all'art. 2.3 del presente disciplinare deve essere posseduto dalla sola Mandataria.

Nel caso di Coassicurazione:

- e) la dichiarazione di cui ai punti I) e II), nn. da 1 a 5 deve essere presentata da ogni compagnia partecipante;

- f) la dichiarazione di cui al punto II), nn. 6, 7 e 8 deve essere presentata solo dalla compagnia delegataria;
- g) i requisiti economico-finanziari di cui all'art. 2.2 del presente disciplinare devono essere posseduti nella misura prevista all'art. 3.1;
- h) il requisito tecnico-professionale di cui all'art. 2.3 del presente disciplinare deve essere posseduto dalla sola Delegataria.

Le dichiarazioni di cui ai punti I), II) e III), dell'elenco documenti devono essere rese, preferibilmente, utilizzando i modelli di dichiarazione, allegati "A" e "A-bis" del presente disciplinare. Le dichiarazioni di cui ai punti IV) e V), devono essere rese utilizzando, preferibilmente, il modello di dichiarazione, allegato "A-ter".

La **domanda**, le **dichiarazioni** e le **documentazioni** di cui ai punti **I), II), III), IV), V), VI), VII) e VIII)** dell'**elenco dei documenti**, **a pena di esclusione dalla gara**, devono contenere quanto previsto nei predetti numeri.

Per le imprese concorrenti aventi sede in altro Stato aderente all'Unione europea vale l'articolo 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii.

10.2 BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA

La Busta, con la dicitura **"BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA"** deve contenere, **pena l'esclusione dalla gara**, tante buste quanti sono i lotti per i quali l'Impresa intende presentare Offerta Economica. Quest'ultime buste dovranno essere debitamente sigillate e riportare l'indicazione del numero del lotto al quale si riferisce l' Offerta Economica.

A pena di esclusione, ogni busta riferita a ciascun lotto deve contenere l'Offerta Economica redatta in carta semplice preferibilmente utilizzando il modulo **Allegato B**, con indicazione dell'importo lordo annuo in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l'offerta economica in cifre e l'offerta economica in lettere sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. Laddove all'occorrenza specificato, i conteggi presentati dai concorrenti saranno verificati tenendo fisso ed invariabile il premio annuo lordo indicato per ogni partita.

A norma dell'art. 87 c. 1 de D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la Stazione Appaltante si riserva di richiedere all'offerente giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.

Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l'Offerta Economica deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito il predetto modulo deve essere sottoscritto da ciascun rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore; nel caso di impresa singola l' Offerta Economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della compagnia concorrente o da un suo procuratore. **A pena di esclusione dalla gara** dovrà essere allegata copia fotostatica della carta d'identità del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia fotostatica della procura. Tali documenti dovranno essere inseriti solo nella Busta B e non internamente ad ogni singola busta riferita al lotto per il quale viene proposta l' Offerta Economica

10.3 BUSTA C - DOCUMENTAZIONE EX ART. 38, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N 163/2006

La Busta con la dicitura **“BUSTA C - DOCUMENTAZIONE EX ART. 38, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N 163/2006”** deve contenere, **pena l'esclusione dalla gara**, la documentazione idonea a dimostrare che, in caso di Società in rapporto di controllo ex art. 2359 c.c. e partecipanti al medesimo lotto, l'offerta presentata non sia imputabile ad un unico centro decisionale.

ART. 11 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

L'aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta.

L'apertura dei plichi pervenuti in tempo utile, avverrà in seduta pubblica, presso AIPO, Strada Garibaldi n. 75, Parma, il giorno **14.06.2011**, alle ore **9,30**.

Prima fase.

Durante le operazioni di apertura dei plichi saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati). La procedura di gara avrà inizio all'ora stabilita anche nel caso in cui nessuna delle società partecipanti sia presente.

In tale fase la Commissione di gara procederà:

- a verificare la legittimazione dei presenti a formulare osservazioni, mediante invito a presentare idoneo documento; coloro che non saranno in grado di esibire la richiesta documentazione non potranno ottenere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni;
- a prendere atto dei plichi pervenuti entro il termine fissato ed a verificarne l'integrità, escludendo quelli pervenuti fuori termine o non conformi alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara;
- all'apertura della **“BUSTA A - DOCUMENTAZIONE”** per la verifica della documentazione amministrativa e ad ammettere alla gara i concorrenti che risulteranno in regola;
- alla constatazione della consegna della **“BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”**.

Ad insindacabile giudizio della Commissione di gara della Stazione Appaltante, nel rispetto del principio di par condicio tra tutti i concorrenti, potranno essere richieste integrazioni, chiarimenti, e precisazioni in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentati in sede di gara, anche ai sensi e per gli effetti degli art. 46 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e artt. 6 e 18 della Legge 241/1990 e s.m.i. e art. 71 c. 3 del D.P.R. 445/2000 e fissandone un termine perentorio per la consegna; in tal caso la procedura di gara verrà aggiornata e la data della nuova seduta pubblica verrà comunicata a mezzo fax con 48 ore di preavviso. Il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione/chiarimento/precisazione comporterà se del caso, l'esclusione dalla procedura di gara, fermi gli eventuali altri provvedimenti di legge.

Conclusa la precedente fase la Commissione procederà nella medesima seduta pubblica:

- all'apertura delle **“BUSTE B - OFFERTA ECONOMICA”**.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere in seduta riservata all'analisi dei documenti comprovanti la non imputabilità ad un unico centro decisionale delle offerte presentate, qualora alla procedura concorrano Società che si trovano tra loro in una situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 C.C.

Si passerà quindi alla predisposizione della graduatoria provvisoria afferente ciascun Lotto. In caso di parità tra le migliori offerte valide si procederà come disposto dall'art. 77 del R.D. 827/1924.

Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio e del concorrente che segue in graduatoria, si procederà alla verifica dei requisiti economici e finanziari e tecnico organizzativi dichiarati in sede di gara. A tal fine la Stazione Appaltante provvederà, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i, di provare mediante idonea documentazione ed entro il termine di 10 giorni dalla richiesta trasmessa via fax dalla Stazione Appaltante, il possesso dei requisiti di capacità economica – finanziaria, tecnica e professionale dichiarati in sede di gara; in particolare dovrà essere prodotta la documentazione relativa:

- al fatturato globale d'impresa e alla raccolta premi, mediante la presentazione dei bilanci d'esercizio degli ultimi tre anni in originale o in copia conforme all'originale. Qualora dai bilanci non risultasse la specificazione della raccolta premi relativa al/i lotti per il/i quale/i è stata presentata offerta, il possesso del requisito di cui all'art. 2.2, lett. b) potrà essere dimostrato mediante la produzione della documentazione ritenuta idonea allo scopo;
- al servizio identico a quello oggetto della gara reso a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende Private il cui importo sia almeno pari all'importo annuale posto a base di gara per il/i lotto/i per cui si partecipa, mediante la produzione di copia fotostatica del frontespizio della specifica polizza di assicurazione, ovvero una dichiarazione effettuata dalla Pubblica Amministrazione e/o Azienda Privata assicurata relativa all'esecuzione del servizio assicurativo, con indicazione dell'importo annuale del premio e del periodo annuo di copertura.

Qualora essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. Troveranno altresì applicazioni le ulteriori sanzioni previste dall'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006.

Cause di esclusione:

- non sono ammesse le offerte espresse in modo indeterminato, con riferimento ad offerta relativa ad un altro appalto o tra loro alternative e non sottoscritte;
- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso manchi alcuno dei documenti richiesti.

Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:

- tutte le eventuali spese inerenti atti necessari per l'affidamento di cui trattasi sono a carico dell'aggiudicatario;
- la partecipazione alla gara comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni innanzi riportate; non saranno quindi ammesse offerte condizionate;
- all'aggiudicataria sarà richiesto di fornire cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006; si precisa che l'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del 50% (ex art. 113 D. Lgs. 152/2008) per le imprese offerenti alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000.

La cauzione di cui sopra può essere bancaria o assicurativa; in caso di cauzione assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per sé stesse né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di

controllo cui all'art. 2359 del Codice civile ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative.

- Antecedentemente la stipula dell'obbligazione contrattuale, la Stazione Appaltante effettuerà in capo al soggetto aggiudicatario di ciascun lotto le verifiche di cui all'art. 71, comma 2 del D.P.R. 445/2000 in ordine alle dichiarazioni ex art. 46 del D.P.R. 445/2000 presentate in sede di gara, e le altre verifiche consentite dalla Legge riguardo alle dichiarazioni ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 presentate in sede di gara. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse il dichiarante decadrà, a norma dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, si procederà alla conseguente denuncia penale e ad incamerare la cauzione provvisoria. L'aggiudicazione sarà disposta conseguentemente al concorrente che segue nella graduatoria del lotto.

La Stazione Appaltante si riserva:

- 1) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla Commissione di gara;
- 2) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti;
- 3) di prorogare la data della gara senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- 4) di richiedere ai concorrenti chiarimenti circa le offerte economiche presentate con riserva di esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni.

Nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante al verificarsi dei punti 2 e 3.

Non è ammesso il subappalto.

Si darà comunicazione dell'esito della gara a norma di legge. Dopo la comunicazione l'aggiudicatario e il secondo classificato saranno invitati a presentare la documentazione di rito.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata a norma dell'art. 16 del D.P.R. 955/82 e s.m.i..

La sottoscrizione delle polizze è subordinata all'espletamento degli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n. 490 come modificato dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.

ART. 12 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che la Stazione Appaltante avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo all'aggiudicatario di ciascun lotto circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel presente disciplinare, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorge, ai sensi della legge, dalla data di ricevimento, da parte del vincitore, della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva della presente procedura aperta.

Stante quanto sopra ed in riferimento a quanto disciplinato dai capitoli speciali oggetto della gara, l'aggiudicatario di ciascun lotto si impegna a garantire la copertura assicurativa dalle ore 24.00 del 30 giugno 2011 anche prima dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e della sottoscrizione delle polizze.

ART. 13 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 13 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante scrittura privata.

ART. 14 ALTRE INFORMAZIONI

Si segnala che la scrivente stazione appaltante ha previsto all'interno dei capitoli una specifica clausola compromissoria; ai sensi della normativa di cui al D. Lgs. 53/2010 e della nuova impostazione dell'art. 241 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., tale clausola potrà essere recusata dall'aggiudicatario mediante una comunicazione da inviare alla Stazione Appaltante stessa entro e non oltre 20 giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione.

Per l'effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi la Stazione Appaltante si avvale della società Aon S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10) ufficio di Parma Tel. 0521/235560 - Fax 0521/287908. broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 s. m. i..

L'opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie aggiudicatarie; al fine di garantire la "par condicio" delle società offerenti e la determinatezza delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione dell'8% del premio imponibile relativamente a tutti i lotti riferiti ai rami oggetto del presente appalto.

STATISTICHE SINISTRI

Al presente Disciplinare si allega la Statistica Sinistri aggiornata al mese di aprile 2011 relativa ad ogni lotto, così come inviata dalle Compagnie di Assicurazioni (Allegato C).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all'informativa di cui al comma 1) dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalla Compagnia saranno raccolti presso A.I.Po per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell'obbligazione contrattuale e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del responsabile del procedimento.

Il Dirigente
Dr. Giuseppe Barbieri

Allegati:

- Allegato A – Domanda di partecipazione e Dichiarazione Amministrativa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
- Allegato A bis – Dichiarazione ex 38, lett. b), c) ed m-ter) del D. LGS. 163/2006
- Allegato Ater – Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di Associazione Temporanea d'Imprese/Coassicurazione;
- Allegato B – Scheda di Offerta Economica;
- Allegato C – Statistica Sinistri Compagnie

ALLEGATO A

MODELLO DELLE DICHIARAZIONI DI CUI AI NUMERI I), II), III), DELL'ART. 10 DEL DISCIPLINARE DI GARA.

Spett. le AIPo
Via Garibaldi n. 75
43121 PARMA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO – A.I.PO - ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto nato a (....) e residente in (...)
Via n. nella sua qualità di (amministratore delegato, titolare) della società con sede legale in (...) Via n. Tel. Fax e-mail con riferimento alla gara in oggetto,

CHIEDE

I) di essere ammesso a partecipare alla gara per i seguenti lotti (*barrare l'opzione interessata*):

- Lotto .. - in qualità di:
 - ☐ Impresa Singola
 - ☐ Raggruppamento Temporaneo d'Imprese in qualità di Mandataria/Mandante
 - ☐ Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante

- Lotto ..- in qualità di:
 - ☐ Impresa Singola
 - ☐ Raggruppamento Temporaneo d'Imprese in qualità di Mandataria/Mandante
 - ☐ Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante

- Lotto ...- in qualità di:
 - ☐ Impresa Singola
 - ☐ Raggruppamento Temporaneo d'Imprese in qualità di Mandataria/Mandante
 - ☐ Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante

Inoltre il sottoscritto, nella sua qualità sopra riportata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e non rispondenti al vero, dichiara quanto segue:

II)

- 1) che l'impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ come segue:

Codice Fiscale e n. d'iscrizione _____
Partita IVA _____
data di iscrizione _____
iscritta nella sezione _____ il _____
iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo _____
denominazione _____
forma giuridica attuale _____
sede _____
costituita con atto del _____
capitale sociale in € _____
durata della società _____
data termine _____
codice di attività _____

OGGETTO SOCIALE:

- che le seguenti persone hanno la qualifica di titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari:

cognome nome.....qualifica.....nato ail.....,
residente in
cognome nome.....qualifica.....nato ail.....,
residente in
cognome nome.....qualifica.....nato ail.....,
residente in

- 2) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) ed m-quater) del D. Lgs. 163/2006, ed in particolare:
- a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;
- c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);
- che, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006: *(barrare la casella che interessa):*

☐ nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione:

oppure

☐ nei propri confronti non sono state emesse condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione;

- d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- g) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
- h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, non è stata disposta l'iscrizione di cui al comma 1-ter dell'art. 38 del D. Lgs. N. 163/06 e smi, nel casellario informatico delle imprese istituito presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) (*barrare la casella che interessa*):
- ☐ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/99.
- oppure*
- ☐ di non essere soggetti alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili in quanto:
-

- m) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, con la Legge 4 agosto 2006, n. 248.

- che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006: (*barrare la casella che interessa*):

☐ nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico;

oppure

☐ nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;;

oppure

☐ nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che l'Impresa ha adottato idonei atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (**allegare alla presente dichiarazione estremi dei soggetti interessati e descrizione delle misure adottate**).

m-ter) che nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando **non è stato vittima** dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 **o, qualora lo sia stato, non ha omissso di denunciare i medesimi fatti all'autorità giudiziaria**, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

m-quater) (*barrare la casella che interessa*):

☐ di non essere in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato autonomamente l'offerta;

oppure

☐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; (tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa). La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica

2-bis) di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti riportati nella lista di cui al punto 1) della presente dichiarazione, non sussistono le situazioni di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D. Lgs. 163/2006;

Avvertenza: qualora il dichiarante abbia diretta conoscenza dell'inesistenza a carico dei soggetti riportati al punto 1) della presente dichiarazione o dei soggetti cessati nell'ultimo anno delle esclusioni di cui all'art. 38 c. 1 lett. b), c) e m-ter) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la dichiarazione potrà essere resa anche con riferimento ai medesimi soggetti. Diversamente, la dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da tutti i soggetti riportati al predetto punto, utilizzando schema di dichiarazione di cui all'Allegato A-bis.

3) (*barrare la casella che interessa*):

☐ di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si partecipa (*indicare gli estremi*);

oppure

- ☐ di possedere l'assenso dell'ISVAP all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria (*indicare gli estremi*);
oppure
☐ di possedere l'autorizzazione dell'ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'ISVAP nomina del proprio rappresentante fiscale (*indicare gli estremi*);
- 4) di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne incondizionatamente il contenuto;
- 5) di accettare integralmente i capitoli dei lotti per i quali intende presentare offerta;
- 6) di impegnarsi a fornire con cadenza annuale, entro il trentesimo giorno successivo ad ogni scadenza di durata annuale di polizza del contratto un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredata dai seguenti dati minimi: numero di sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito;
- 7) che il domicilio al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni attinenti lo svolgimento della gara, ex art. 2 D. Lgs. n. 53/2010, è il seguente: Via
Città (Prov.) Telefono Fax..... E-mail
- 8) che la sede di riferimento è

III) di possedere:

- a) un fatturato globale d'impresa, negli ultimi tre esercizi disponibili, di euro.....;
- b) un importo relativo alla raccolta dei premi assicurativi negli ultimi tre esercizi disponibili, relativamente al/i lotto/i per cui si partecipa:
Lotto n. .. : euro
Lotto n. .. : euro
Lotto n....: euro.....
- c) di aver svolto a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende Private almeno un servizio identico a quello oggetto di gara, nell'ultimo triennio antecedente l'indizione della presente gara, relativamente al lotto o ai lotti cui si partecipa, il cui importo sia almeno pari all'importo annuale posto a base di gara (riportare il nominativo dell'Amministrazione/Azienda, il ramo/lotto, il periodo di validità della polizza e l'ammontare del premio annuale raccolto – come da tabella sotto riportata);

Lotto	Amministrazione/ Azienda	Periodo di validità della polizza	Importo annuale del premio
1			
2			
3			

(luogo, data)

IL DICHIARANTE

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e inviata insieme alla copia fotostatica, non autenticata, del documento d'identità.

(In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore) Si allega originale o copia conforme all'originale della procura.

ALLEGATO A-bis

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ART. 38, lett. b), c) ed m-ter) del D. LGS. 163/2006.

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Spett. le AIPO
Via Garibaldi n. 75
43121 PARMA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO – AIPO.

Il sottoscritto nato a (..) e residente in
(...) Via n. nella sua qualità di (amministratore delegato, titolare) della società con sede legale in Via n. ..., con riferimento alla gara in oggetto e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

D I C H I A R A

- 1) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;
- 2) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);

- 3) che, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006: *(barrare la casella che interessa):*

☐ nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione:

oppure

☐ nei propri confronti non sono state emesse condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione;

- 4) che nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando **non è stato vittima** dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 **o, qualora lo sia stato, non ha ommesso di denunciare i medesimi fatti all'autorità**

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689

(luogo, data)

IL DICHIARANTE

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore e presentata dai seguenti soggetti:

- per le imprese individuali: **dal titolare e dai direttori tecnici** qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare;
- per le s.n.c.: **da tutti i soci e dai direttori tecnici**;
- per le s.a.s.: **da tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici**;
- per ogni altro tipo di società o consorzio: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici

ALLEGATO A-ter

MODELLO DELLE DICHIARAZIONI DI CUI AI NUMERI IV) E V) DELL'ART. 10 DEL DISCIPLINARE DI GARA.

Spett. le AIPo
Via Garibaldi n. 75
43121 PARMA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO – AIPo .

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE / COASSICURAZIONE

1) IMPRESA DELEGATARIA /MANDATARIA

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'impresa / società _____
con sede legale in _____
via _____ n. _____
con codice fiscale n. _____
con partita IVA n. _____
con codice attività n. _____

2) IMPRESA COASSICURATRICE /MANDANTE

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'impresa / società _____
con sede legale in _____
via _____ n. _____
con codice fiscale n. _____
con partita IVA n. _____
con codice attività n. _____

3) IMPRESA COASSICURATRICE /MANDANTE

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'impresa / società _____
con sede legale in _____
via _____ n. _____
con codice fiscale n. _____

con partita IVA n. _____
con codice attività n. _____

4) IMPRESA COASSICURATRICE /MANDANTE

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'impresa / società _____
con sede legale in _____
via _____ n. _____
con codice fiscale n. _____
con partita IVA n. _____
con codice attività n. _____

con la presente,

DICHIARANO

In caso di coassicurazione

- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire apposita delega all'impresa sopraindicata al numero 1), qualificata come delegataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle deleganti
Si impegnano altresì a non modificare la composizione della coassicurazione

In caso di ATI

- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa sopraindicata al numero 1), qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Si impegnano altresì a non modificare la composizione della associazione temporanea di impresa da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni di pubblici appalti di servizi, così come prevista dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

PER LE IMPRESE IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA

Che le parti del servizio che saranno eseguite dalle suindicate imprese sono:

impresa (mandataria): _____

impresa (mandante): _____

impresa (mandante): _____

PER LE IMPRESE IN COASSICURAZIONE *

- le imprese, con la sottoscrizione della presente si impegnano a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario.
- riconoscono fin d'ora validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte formulate dal coassicuratore delegatario.
- garantiscono la sottoscrizione del 100% dei rischi.
- accettano le quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria, con indicazione della quota di rispettiva sottoscrizione del rischio/dei rischi, come segue:

1. _____ (delegataria)
2. _____ (coassicurata delegante)
3. _____ (coassicurata delegante)
4. _____ (coassicurata delegante)

** (N.B. nel caso di partecipazione alla gara per più lotti con ripartizione del rischio diversa, la ripartizione medesima deve essere specificata per ciascun lotto)*

La presente dichiarazione è sottoscritta in data _____,

per l'impresa n. 1) da:

(1)_____ in
qualità di _____(specificare
espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)
sottoscrizione _____

per l'impresa n. 2) da:

(1)_____in qualità
di _____(specificare
espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)
sottoscrizione _____

per l'impresa n. 3) da:

(1)_____...in qualità

di (specificare
espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)

sottoscrizione _____

per l'impresa n. 4) da:

(1) in qualità

di (specificare
espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)

sottoscrizione _____

(1) Indicare nome e cognome del soggetto dotato dei poteri di firma.

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del firmatario della stessa e copia fotostatica della procura speciale nel caso in cui il firmatario sia un procuratore della Società.

ALLEGATO B

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA

Spett. le AIPO
Via Garibaldi n. 75
43121 PARMA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI PER L'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO – A.I.PO .

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente per la carica a.....
via..... n.
in qualità didella Società Assicuratrice.....
con sede in c.a.p.via n.
telefono n. telefax n.
Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

D I C H I A R A

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sottoindicate, di esprimere la propria offerta economica, avendo preso visione dell'intera documentazione di gara e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, relativamente al Lotto(specificare il lotto).

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

1. Società	quota	%	Delegataria
2. Società	quota	%	Coassicuratrice
3. Società	quota	%	
4. Etc....			

La Societàconcorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.

OFFRE

un premio annuo lordo pari a (in cifre ed in lettere):

Importo annuo lordo (in cifre)	Importo annuo lordo (in lettere)

Data, _____

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

Allegare copia fotostatica della carta d'identità del sottoscrittore.

Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri necessari.

In caso di presentazione di offerta congiunta da parte di un R.T.I. non formalmente costituito, l'offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

AIPO AGENZIA INTERREGIONALE
FIUME PO

Statistiche sinistri

Indice

<i>All Risks Property</i>	pag. 3
<i>Tutela Legale</i>	pag. 9
<i>RC Imbarcazioni</i>	pag. 11

AIPO AGENZIA INTERREGIONALE
FIUME PO

All Risks Property

P0 2011921

APPLICAZIONE: RMA - ELENCO SINISTRI

Seleziona una voce... **Elenco Sinistri**

Consulta

Sinistro	Data Evento	Ragione	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
0000/224836/00	10/03/2000	00	400	000	000	000	000

Pol. 2086304

Area di lavoro: Gruppo Rischio Motori Assicurazioni

Area di lavoro: Gruppo Rischio Motori Assicurazioni

Area di lavoro: Gruppo Rischio Motori Assicurazioni

Area di lavoro: Gruppo Rischio Motori Assicurazioni

Calendario una voce...

Sinistri

Elenco Sinistri

Consulta

Sinistro	Data Evento	Data Annulla	Data Contro	Contro	Esito	Tot. Liq.
2010/12001/00	01/02/2010	10	007	ALPO FARM	1	4 0,00
2010/12001/00	01/02/2010	10	007	ALPO FARM	1	4 0,00
2010/12001/00	01/02/2010	10	007	ALPO FARM	1	4 0,00

RIS. 2.000,00
RIS. 5.000,00
RIS. 5.000,00

Sinistro del 20.12.2010 tipo Danno: gelo / acqua condotta
nessun importo riservato

SUPERSISI/Costo sinistri (importi in Euro AL 100%), ESCLUSE SPESE DI COASSIC. UGF Assicurazioni Divisione: UNIPOL
Sinistri al 2010-12-10 . Elab. del 01 Feb 2011 (AS259 da rem/rem) Pag. 1

CLIENTE/AGENZIA/RAMO/POLIZZA	N.ro	Riservati Costo	N.ro	Liquidati Costo	N.ro	Senza Seg. Costo	Recuperi	Spese	Totale Sinistri N.ro (1) Costo
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 65 13736000	0	0	1	5.000	0	0	0	256	1 5.256
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 77 13738000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale 2006	0	0	1	5.000	0	0	0	256	1 5.256
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 43 13735000	0	0	0	0	1	150	0	0	0 150
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 65 13736000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 65 13737000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 71 13739000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 77 13738000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 90 13734000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale 2007	0	0	0	0	1	150	0	0	0 150
AIPO AG INTERR FIUME P 2261 45 49457206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2261 60 49457208	0	0	0	0	3	562	0	0	0 562
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 43 13735000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 65 13736000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 65 13737000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 71 13739000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 77 13738000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 90 13734000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale 2008	0	0	0	0	3	562	0	0	0 562
AIPO AG INTERR FIUME P 2261 45 49457206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2261 60 49457208	3	236.000	3	6.386	6	61	-6.386	386	6 236.447
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 43 13735000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 65 13736000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 65 13737000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 71 13739000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 77 13738000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 90 13734000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale 2009	3	236.000	3	6.386	6	61	-6.386	386	6 236.447
AIPO AG INTERR FIUME P 2261 45 49457206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2261 60 49457208	10	330.000	3	13.249	4	540	0	638	13 344.427
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 43 13735000	2	14.000	0	0	0	0	0	0	2 14.000
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 65 13736000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 65 13737000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 71 13739000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 77 13738000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 90 13734000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale 2010	12	344.000	3	13.249	4	540	0	638	15 358.427

AIPO	AG	INTERR	FIUME	P	2261	60	58628203	0	0	0	0	0	0
AIPO	AG	INTERR	FIUME	P	2261	65	58628204	0	0	0	0	0	0
AIPO	AG	INTERR	FIUME	P	2261	71	58628207	0	0	0	0	0	0
AIPO	AG	INTERR	FIUME	P	2261	77	58628158	0	0	0	0	0	0

CLIENTE/AGENZIA/RAMO/POLIZZA	Riservati		Liquidati		Senza Seg.		Recuperi	Spese	Totale Sinistri	
	N.ro	Costo	N.ro	Costo	N.ro	Costo			N.ro	Costo
AIPO AG INTERR FIUME P 2261 175 58628209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Generale	15	580.000	7	24.635	14	1.313	-6.386	1.280	22	600.842

(1) Riservati + Liquidati.

(*) Eserc. Sinistri: PER GENERAZIONE

AIPO AGENZIA INTERREGIONALE
FIUME PO

TUTELA LEGALE

MENTANA

Mentana 92 S.R.L.
V.le Mentana, 92 - 43100 Parma
Tel.: 0521/236525 fax: 0521/231247

Spett.le
Aon SpA
Filiale di Parma

Parma 24/01/2011

Oggetto: Statistica Polizza Tutela Legale **13082513**

In merito alla Vs. del 20 Gennaio, siamo qui di seguito ad elencarVi posizioni ed andamenti in riferimento alla suddetta:

- Sinistro del 28/04/2009 causa esondazione fiume Tanaro in località Alessandria-Rione Orti. Pratica in trattazione c/o D.A.S. Verona Riferimento **10SIN-03468** Referente Dott.sa Servakis
- Sinistro del 08/04/2010 per spese legali causa reati contestati con natura dolosa, nei confronti dell' Ing. Bortolotto. Pratica in trattazione c/o D.A.S. Verona Riferimento **10SIN-07673** Referente Dott.sa Servakis
- Sinistro del 20/04/2009 per Garanzia Spese Legali, copertura danni su comune Porto Tolle (RO) Pratica in trattazione c/o D.A.S. Verona con riferimento **10SIN-12517** Referente Dott.sa Servakis

Cordiali Saluti

Michele Brozzi
Mentana 92 s.r.l.
Agenzia 219 Parma

AIPO AGENZIA INTERREGIONALE
FIUME PO

RC IMBARCAZIONI

SUPERSIS/Costo Sinistri (importi in Euro AL 100%). ESCLUSE SPESE DI COASSIC. UGF Assicurazioni Divisione: UNIPOL
Sinistri al 2010-12-10 . Elab. del 01 Feb 2011 (As259 da rem/rem) Pag. 1

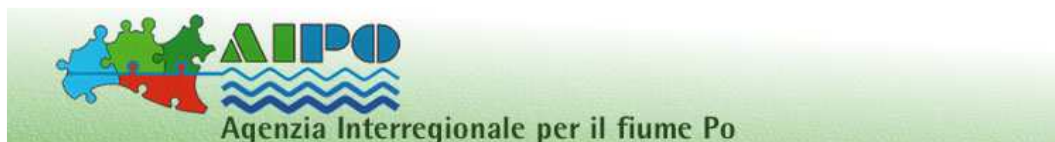
CLIENTE/AGENZIA/RAMO/POLIZZA	N.ro	Riservati Costo	N.ro	Liquidati Costo	N.ro	Senza Seg. Costo	Recuperi	Spese	Totale Sinistri N.ro (1) Costo
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 65 13736000	0	0	1	5.000	0	0	0	256	1 5.256
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 77 13738000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale 2006	0	0	1	5.000	0	0	0	256	1 5.256
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 43 13735000	0	0	0	0	1	150	0	0	0 150
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 65 13736000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 65 13737000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 71 13739000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 77 13738000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 90 13734000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale 2007	0	0	0	0	1	150	0	0	0 150
AIPO AG INTERR FIUME P 2261 45 49457206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2261 60 49457208	0	0	0	0	3	562	0	0	0 562
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 43 13735000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 65 13736000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 65 13737000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 71 13739000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 77 13738000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 90 13734000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale 2008	0	0	0	0	3	562	0	0	0 562
AIPO AG INTERR FIUME P 2261 45 49457206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2261 60 49457208	3	236.000	3	6.386	6	61	-6.386	386	6 236.447
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 43 13735000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 65 13736000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 65 13737000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 71 13739000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 77 13738000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 90 13734000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale 2009	3	236.000	3	6.386	6	61	-6.386	386	6 236.447
AIPO AG INTERR FIUME P 2261 45 49457206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2261 60 49457208	10	330.000	3	13.249	4	540	0	638	13 344.427
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 43 13735000	2	14.000	0	0	0	0	0	0	2 14.000
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 65 13736000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 65 13737000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 71 13739000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 77 13738000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIUME P 2650 90 13734000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale 2010	12	344.000	3	13.249	4	540	0	638	15 358.427

[illegible]

CLIENTE/AGENZIA/RAMO/POLIZZA	N.ro	Riservati Costo	N.ro	Liquidati Costo	N.ro	Senza Seg. Costo	Recuperi	Spese	Totale Sinistri N.ro (1) Costo
AIPO AG INTERR FIUME P 2261 175 58628209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Generale	15	580.000	7	24.635	14	1.313	-6.386	1.280	22 600.842

(1) Riservati + Liquidati.

(*) Eserc. Sinistri: PER GENERAZIONE



Agenzia Interregionale per il Fiume Po

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO**

La presente polizza è stipulata tra

Agenzia Interregionale per il Fiume Po
Via Garibaldi 75
43121 PARMA
C.F. 92116650349

e

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	30.06.2011
Alle ore 24.00 del :	31.12.2013

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni:	31.12
--------------------------------	--------------

DEFINIZIONI

Qualora nel testo di polizza o nei vari CAPI siano ripetute le seguenti denominazioni, ad esse le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Assicurazione: | il contratto di assicurazione. |
| 2. Polizza: | il documento che prova l'assicurazione. |
| 3. Contraente: | il soggetto che stipula l'assicurazione. |
| 4. Assicurato: | l'AIPO (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) o, se diverso, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. |
| 5. Dipendenti: | le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati ai dipendenti i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione. |
| 6. Società: | l'impresa assicuratrice. |
| 7. Luoghi indicati in polizza: | luoghi relativi agli enti assicurati e comunque qualsiasi luogo ove si svolga un'attività dell'Assicurato o dove possono essere ubicati, permanentemente o temporaneamente, i beni dell'Assicurato. |
| 8. Premio: | la somma dovuta dalla Contraente alla Società. |
| 9. Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
| 10. Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
| 11. Indennizzo/I: | la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro. |
| 12. Franchigia | la parte di danno indennizzabile non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. |
| 13. Scoperto | la parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato |
| 14. Broker: | la AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
| 15. Fabbricati: | tutte le costruzioni di qualsiasi natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, comprese le cabine contenenti le strumentazioni di rilevamento, con i relativi fissi ed infissi, opere murarie e di finitura, le opere di fondazione od interrato, le conche di navigazione, la banchina fluviale (TEC), opere idrauliche (es. casse di laminazione/espansione), i muri di cinta e le altre recinzioni, le pavimentazioni stradali ubicate negli stabilimenti della Contraente, le reti fognarie e di canalizzazione in genere, l'impiantistica di servizio, ogni infrastruttura e pertinenza, gli impianti di segnalazione, di illuminazione, centrali termiche e di condizionamento, cabine elettriche, tutto ciò a titolo esemplificativo e non limitativo. Si precisa che sono assicurati tutti i fabbricati configurabili come tali (anche in corso di costruzione e/o ristrutturazione) di proprietà della Contraente od occupati dalla stessa o da terzi a qualsiasi titolo, ubicati |

nell'ambito del territorio nazionale. Nel caso di Fabbricati in condominio devono intendersi comprese nella garanzia anche le relative quote di proprietà in comune.

Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.

16. Stabiliamenti:

Sedi, Istituti, Laboratori, Centri, Sezioni, Dipartimenti, Distretti, Uffici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo al Contraente ed in genere qualsiasi Sede, ovunque ubicata, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività.

17. Contenuto:

per contenuto si intende tutto quanto inerente l'attività istituzionale dell'Assicurato, non compreso nella definizione di "Fabbricati", "Stabiliamenti", "Opere d'Arte", "Elaboratori Elettronici ed Attrezzature Elettroniche", "Apparecchi ad Impiego Mobile".

Il contenuto si intende garantito anche se è esposto all'aperto e/o a bordo di automezzi e/o natanti per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico.

Si intendono inclusi i mezzi di traino e/o trasporto, rimorchi e automezzi in deposito o sottotetti coperti.

Sono compresi natanti, draghe, motodraghe, rimorchiatori anche in navigazione o in esercizio.

18. Opere d'Arte:

quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere

19. Elaboratori Elettronici ed attrezzature elettroniche:

a titolo esemplificativo e non limitativo, hardware e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica atta all'elaborazione dati, apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione, impianti antintrusione e simili, altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto, impianti semaforici a presidio di ingressi o similari, ecc.), centraline di monitoraggio, attrezzatura di laboratorio e di misura, rete di monitoraggio idro-meteo-pluviometrica, rete di monitoraggio dell'aria, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fisse, ubicati nei fabbricati e/o immobili del Contraente e/o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente stesso, i supporti dati relativi alla apparecchiature in precedenza descritte.

20. Apparecchi ad impiego mobile:

impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc.. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.

21. Dati:	insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
22. Programmi:	sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
23. Supporti dati:	qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
24. Archivi:	insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti.
25. Valori e Preziosi:	denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote e/o moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricette mediche e fustelle di medicinali, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile. Monili, anelli, gioielli, collane, pietre, gemme, e quant'altro simile.
26. Enti e beni:	beni materiali mobili od immobili assicurati.
27. Danni consequenziali:	danni materiali subiti dagli enti assicurati in conseguenza degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
28. Terrorismo sabotaggio:	e/o per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi; per atto di sabotaggio, anche organizzato, si intende qualsiasi atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili le cose assicurate al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività
29. Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
30. Danni diretti	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
31. Danni indiretti	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate

PREMESSA

La polizza copre "Tutti i rischi" contro i danni materiali diretti e/o consequenziali subiti dai beni assicurati durante il periodo di validità della presente assicurazione, anche se determinati da colpa grave, eccetto quelli espressamente esclusi.

ATTIVITA'

Sono assicurate tutte le attività e/o competenze istituzionalmente previste, trasferite o da trasferire all'AIPO – Agenzia Interregionale per il Fiume Po ope legis in forza di accordi, convenzioni e similari fattispecie, nonché tutte le attività e le competenze di fatto svolte, compresi i servizi e/o prestazioni forniti a terzi, e ogni attività collaterale, complementare, accessoria, previdenziale, assistenziale, sociale, sportiva, ricreativa, nulla escluso ne' eccettuato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

**(valide per tutti i capi della presente polizza su cui prevalgono,
quando in contrasto, le condizioni esplicitate ai CAPI 1, 2, 3)**

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – buona fede

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito i beni oggetto dell'assicurazione con polizze da loro personalmente sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 – Pagamento del premio - Termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice aggiudicataria del contratto nonché Delegataria dello stesso anche laddove l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Variazione del rischio

Qualora, nel corso del contratto, si verifichino variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe acconsentito alla stipulazione dell'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato o di escludere dall'assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella polizza.

Se la variazione implica aggravamento che comporta un premio maggiore, la Società può richiedere la

relativa modificazione alle condizioni di premio in corso.

Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società, nel termine dei 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni anche parzialmente come è disposto dal comma che precede.

Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 del C.C.

Se invece la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire della scadenza della rata di premio successiva alla comunicazione fatta dall' Assicurato e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Fermo quanto disposto all'art. 1) che precede.

Si precisa che non costituiscono aggravamento del rischio e pertanto l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alla sua attività, purché le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.

Art. 5 – Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

Si conviene inoltre che AIPO ha la facoltà di rescindere il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 giorni di anticipo.

E' facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore.

Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Art. 6 – Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto all'indennizzo, la Società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata.

Art. 7 – Modalità per la denuncia dei sinistri – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del C.C.

b) darne avviso alla Società anche per il tramite della AON S.p.A., non appena possibile e comunque non oltre 30 da quando il Settore competente dell'Ente Contraente ne è venuto a conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve altresì:

c) presentare, qualora tenuto a norma di legge o se richiesto dalla Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa e l'entità presunta del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali del danno, senza avere per questo diritto a rimborso delle spese conseguenti alla conservazione; la Società e la Contraente in qualsiasi momento potranno comunque concordare un limite temporale per la conservazione delle tracce e dei residui del sinistro, se questi fossero d'intralcio all'attività della Contraente stessa;

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle

cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione - in caso di contestazione - i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

E' fatto espresso esonero all'Assicurato dal presentare lo stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro e del rispettivo valore.

Quanto sopra fermo ed integrato da ciò che è eventualmente ed ulteriormente previsto alle specifiche Sezioni 1), 2) e 3) della presente polizza.

Art. 8 – Coesistenza di altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

In deroga a quanto sopra è data facoltà all'Assicurato di chiedere l'indennizzo assicurativo unicamente a termini del presente contratto che provvederà alla liquidazione dell'indennità indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative eventualmente stipulate da terzi.

Pertanto, in detta eventualità, l'Assicurato si asterrà dal promuovere richieste di indennizzo a termini delle coperture assicurative stipulate da terzi.

In caso di pagamento dell'indennizzo la Società esperirà le eventuali azioni di regresso nella ripartizione proporzionale in conformità a quanto stabilito nell'ultimo capoverso dell'art.1910 del Codice Civile.

Art. 9 – Rinvio alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

Art. 10 – Limiti territoriali

L'assicurazione copre il trasporto della merce entro i limiti del territorio Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e tutti i Paesi Europei.

Art. 11- Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, e.mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 12 - Imposte

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, sono a carico

dell'Ente Contraente o dell'Assicurato.

Art. 13 - Statistiche sinistri

La Società entro 90 giorni dalla scadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di definizione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato solo a fronte dell'impegno dell'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato di eventuali interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

Art. 15 - Rinuncia all'azione di rivalsa

A parziale deroga dell'art. 1916 del C. C., la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili per i sinistri liquidati, fatto sempre salvo il caso di dolo. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente ai sensi di legge.

Art. 16 - Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

Art. 17 - Clausola Broker

La gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, è affidata alla Società Aon S.p.A, in qualità di Broker dell'AIPO iscritto alla Sezione B, di cui al Registro unico degli Intermediari, ai sensi dell'art .109,D.Lgs 209/2005 e s.m.i.

Il contraente e gli Assicuratori si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Il pagamento dei premi dovuti agli Assicuratori, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, viene effettuato dal Contraente agli Assicuratori stessi.

Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Estensione alla clausola broker valida solo per I Lloyd's di Londra

I sottoscrittori dei Lloyd's conferiscono mandato alla Società (di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di effettuare la gestione amministrativa del presente contratto e di

ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza, compreso l'incasso dei premi.
Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata alla Società Assicuratrice;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dalla Società Assicuratrice.

Il Contraente e il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's è autorizzato ad incassare i premi.

Art. 18 – Validità delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio della eventuale ripartizione del rischio fra le società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 19 – Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso anche l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti della Società Delegataria la quale si obbliga a rimborsare le Società coassicuratrici.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art. 20 - Ubicazione, descrizione ed uso degli Enti assicurati

1) FABBRICATI

La Contraente è proprietaria di fabbricati oppure, se sono di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia. Detti fabbricati possono essere comunque costruiti e da chiunque occupati, adibiti ad usi diversi ed ovunque dislocati sul territorio nazionale; essi sono identificati nei documenti ufficiali della Contraente, documenti che la Contraente stessa si impegna ad esibire a richiesta della Società.

2) ENTI ESCLUSO FABBRICATI

La Contraente è proprietaria a titolo esemplificativo di arredamento, attrezzature e macchinari in genere, merci e contenuto in genere, merci speciali, infiammabili ed esplodenti, libri, documenti, archivi, oggetti d'arte, quadri, denaro, titoli di credito, carte valori in genere e quant'altro, oppure, se tutto ciò è di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia anche per sequestro, comprese le armi da fuoco; automezzi, natanti in genere, motodraghe, rimorchiatori anche in navigazione

o in esercizio, rimorchi, compresi gli impianti a terra (darsene e macchinari vari compreso gru, carrelli elevatori, ruspe e simili).

Detti oggetti sono posti presso i fabbricati assicurati come al soprascritto punto 1) della presente polizza e sono identificati nei documenti ufficiali della Contraente, documenti che la Contraente stessa si impegna ad esibire a richiesta della Società.

3) ELABORATORI ELETTRONICI ED ATTREZZATURA ELETTRONICA UBICATI ALL'INTERNO DEI FABBRICATI

La Contraente è proprietaria di elaboratori elettronici ed attrezzatura elettronica oppure, se tutto ciò è di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia anche per sequestro, ubicati all'interno dei fabbricati.

Detti oggetti sono posti presso i fabbricati assicurati come al soprascritto punto 1) della presente polizza e sono identificati nei documenti ufficiali della Contraente, documenti che la Contraente stessa si impegna ad esibire a richiesta della Società.

4) ELABORATORI ELETTRONICI ED ATTREZZATURA ELETTRONICA AD IMPIEGO MOBILE

La Contraente è proprietaria di elaboratori elettronici ed attrezzatura elettronica ad impiego mobile oppure, se tutto ciò è di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia ovunque ubicato sul territorio nazionale, anche all'aperto.

Detti oggetti sono identificati nei documenti ufficiali della Contraente, documenti che la Contraente stessa si impegna ad esibire a richiesta della Società.

Art. 21 – Beni in leasing e/o noleggio

Premesso che nei beni oggetto di copertura possono esistere beni in "leasing e/o noleggio" già coperti da garanzia assicurativa da altre Società, di comune accordo tra le parti si conviene quanto segue:

- a) qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, la Società concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta (fermi restando franchigie e/o scoperti);
- b) la Società risarcirà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza ma non previsti dalla copertura suddetta;
- c) si intendono invece esclusi dalla presente polizza macchinari e/o attrezzature integralmente già assicurate.

Agli effetti dell'indennizzo valgono le condizioni tutte della polizza di riferimento.

Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari (Obblighi dell'Assicuratore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Assicuratore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. a pena di nullità assoluta del contratto.

Il contratto di assicurazione sarà risolto, ai sensi ed effetti di quanto stabilito dall'art 3 comma 9.bis della Legge, nel caso in cui l'Assicuratore esegua transazioni finanziarie inerenti il contratto d'assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Assicuratore si impegna a riportare negli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione, il Codice Unico di Progetto (CUP) ove obbligatorio ai sensi di legge ed in ogni caso riportando il Codice identificativo gara (CIG) assegnato dall'Autorità sulla vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture. In difetto AIPO si riserva il diritto di procedere ai sensi ed effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., alla risoluzione del contratto.

L'Assicuratore nel caso in cui dovesse avere notizia che un suo subcontraente non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., deve informarne AIPO e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante; in difetto AIPO potrà procedere alla risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi ed effetti dell'art. 1456 c.c. Inoltre, l'Assicuratore si impegna, nei contratti che andrà se del caso a stipulare con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto, ad inserire a pena di nullità assoluta del subcontratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(valida per tutti i capi della presente polizza su cui prevalgono, quando in contrasto, le condizioni esplicitate ai CAPI 1, 2, 3)

1) Oggetto dell' Assicurazione

Sulla base di quanto previsto dalla premessa, definizioni, condizioni generali e particolari della presente polizza, la Società si impegna ad indennizzare l'Assicurato per tutti i danni materiali, diretti e/o consequenziali, da qualsiasi causa originati, agli enti assicurati, ovunque ubicati in Italia, Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino e tutti i Paesi europei, anche presso terzi e/o Dipendenti, di proprietà della Contraente stessa o da lei detenuti a qualsiasi titolo o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, compresa la colpa grave del Contraente/Assicurato stesso. Si intende compreso quanto possa trovarsi all'aperto per propria naturale destinazione, o in spazi ed aree di pertinenza dell'Assicurato stesso o presso terzi.

Si precisa che l'assicurazione prestata con la presente polizza è operante anche se l'evento garantito è cagionato da dolo o colpa grave di dipendenti dell'Assicurato, esclusi in ogni caso i danni da peculato.

Sono altresì assicurati, in deroga all'art. 1912 C.C., i danni causati e/o verificatisi in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio, terremoto.

2) Esclusioni

La Società non è obbligata per i danni:

2.1 - causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

2.2 - causati con dolo dei Rappresentanti legali dell'AIPO;

2.3 - di o da inquinamento, contaminazione, fermentazione;

2.4 - indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancata locazione o godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate salvo quanto disposto dagli artt. A2, A3, B2 e B3 che seguono;

2.5 - agli enti assicurati causati da bradisismo, mareggiate, penetrazione di acqua marina;

2.6 - conseguenti a messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e dei macchinari;

2.7 - verificatisi in occasione di montaggi, smontaggi, manutenzione, di pulitura e revisione dei macchinari, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. Sono però indennizzabili i danni ad altri enti non oggetto dei predetti lavori, sempreché provocati da eventi non altrimenti esclusi;

2.8 - i danni verificatisi in occasione di confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto;

2.9 - conseguenti a valanghe, slavine;

2.10 – da costi di livellamento, scavo o riempimento del terreno;

2.11 - causati da guasti meccanici, rotture, anormale funzionamento a macchinari, impianti, attrezzature salvo che tali danni non siano conseguenti ad eventi garantiti. Sono tuttavia garantiti i danni causati da fenomeno elettrico comunque originato, anche su macchinari elettronici nonché i danni provocati ai tubi ed alle valvole elettroniche. Sono inoltre indennizzabili i danni da scoppio, esplosione o implosione, fermo restando che per queste ultime fattispecie la garanzia non è operante per la parte direttamente affetta da vizio o usura che ha dato origine agli eventi sopra citati;

2.12 - causati da saccheggio, infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari, salvo quanto precisato alla Sezione Furto e Rapina;

2.13 - direttamente causati da siccità, umidità atmosferica, variazioni di temperatura, ruggine, usura, deterioramento e corrosione che siano conseguenza naturale dell'uso e del funzionamento;

2.14 - causati da normale assestamento, restringimento, espansione, fessurazione o dilatazione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, salvo che provocati da altro evento non altrimenti escluso. Resta comunque assicurato il crollo dei fabbricati a causa di franamenti e/o smottamenti del terreno purché non derivanti da attività di costruzione, errori di progettazione e calcolo e comunque di quanto relativo alla "responsabilità dell'appaltatore" ai sensi dell'art. 1669 C.C.

Nel caso poi ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Tali esclusioni non si applicano se il danno è conseguente ad un evento indennizzabile a termini di polizza.

3) Beni esclusi dall'assicurazione

- Boschi, piante, coltivazioni, animali in genere ed il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
- gioielli, pietre e metalli preziosi di valore singolo superiore a € 10.000,00;
- aeromobili.

4) Identificazione delle cose assicurate

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative della Contraente.

5) Massima esposizione della Società

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. (obbligo di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata e/o dei limiti di indennizzo specifici previsti dalla presente polizza.

6) Conservazione delle cose assicurate - Ricognizioni da parte della Società

Previo accordi con l'Assicurato, la Società può richiedere di visitare le cose assicurate; la Contraente, valutate le richieste, s'impegna a fornire tutte le indicazioni ed informazioni necessarie.

7) Enti assicurati

Si conviene tra le parti che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti di proprietà, in possesso, godimento, disponibilità, in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, uso o detenzione a qualsiasi titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente.

Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui la Contraente consegna gli immobili in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

A comprovare tutto quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione - le evidenze amministrative della Contraente.

8) Determinazione dei Valori indennizzabili

Si conviene fra le parti che in caso di sinistro la Società indennizzerà l'Assicurato sulla base dei valori così determinati:

- 1- per i Fabbricati: la spesa necessaria a qualsiasi titolo per ricostruire a nuovo o rimpiazzare il fabbricato, o parte dello stesso, distrutto o danneggiato, escludendo solo il valore della area (Valore a Nuovo);
- 2- per il contenuto/beni mobili, elaboratori elettronici/attrezzature elettroniche: il costo di rimpiazzo o riparazione delle cose distrutte o danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, doganali, montaggio e fiscali (Valore a Nuovo);

9) Guasti

Sono considerati, a tutti gli effetti, danni indennizzabili i guasti causati dall'Autorità o dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o limitare la conseguenza di un evento dannoso non escluso dalla garanzia.

10) Demolizione e sgombero

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di bonifica dei residui contaminati o inquinanti, la decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti dalle condizioni di polizza.

Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

La somma complessivamente garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari all'importo percentuale del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, aumentato della somma assicurata a questo titolo con apposita partita.

11) Onorari periti e consulenti

La Società rimborsa in caso di sinistro risarcibile dalla presente polizza, fino alla concorrenza del limite di indennizzo specifico indicato al successivo art. A18), le spese e gli onorari di competenza di periti, ingegneri, architetti, consulenti o società di revisione di parte che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle condizioni di polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della Contraente a seguito di nomina del terzo perito o società di revisione.

12) Assicurazione in nome e per conto di terzi

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che della Contraente, su richiesta di quest'ultima si procederà a liquidazioni separate per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun

reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quanto altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

13) Procedure per la valutazione del danno – Nomina dei periti liquidatori

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono presi a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, salvo quanto previsto al precedente punto 11).

14) Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze, intenzionalmente sottaciute che avessero aggravato il rischio, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all' art. 7) delle Norme che Regolano l'Assicurazione;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose danneggiate o distrutte determinando il valore che le medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al successivo punto 16);
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretate dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall' osservanza di ogni altra formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte nel più breve tempo possibile ed in modo tale da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili dei locali danneggiati.

15) Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

16) Determinazione del danno

I danni saranno indennizzati sulla base dei valori assicurati così come determinati al punto 8) che precede. In caso di sinistro si determinano quindi i costi necessari per ricostruire, riparare o sostituire gli enti distrutti o danneggiati, stimando:

a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità in base al valore al momento del sinistro, deducendo da tale ammontare il valore dei residui;

b) il supplemento che, aggiunto all' indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a Nuovo".

L'indennizzo sarà pari alla somma dell'importo stimato come al paragrafo a) e del supplemento di cui al paragrafo b), oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro nei limiti assicurati al precedente art. 10).

Per i danni derivanti dalla "perdita di pignore" o di "interruzione di attività" e "maggiori costi" l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario alla Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di indennizzo specifici previsti ai successivi art. A18) e B9).

Devono intendersi inclusi in garanzia i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino dei beni assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione e/o ripristino.

Al "Contenuto/beni mobili" in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del sinistro; tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti.

E' facoltà dell'Assicurato di ricostruire i fabbricati anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti e/o su altra area del territorio nazionale esclusi eventuali ulteriori aggravii conseguenti per l'Assicuratore.

17) Anticipo Indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base al presumibile ammontare del danno indennizzabile, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 150.000,00=

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Ove sussistano vincoli od interessi di terzi notificati alla Società, l'anticipazione sarà corrisposta solo previo benestare dei beneficiari dei vincoli o dei terzi interessati. Questa limitazione si applica soltanto alle anticipazioni riguardanti le cose oggetto del vincolo o dell'interesse di terzi.

Qualora successivi stati di avanzamento delle operazioni di perizia dovessero modificare in aumento il presumibile ammontare dell'indennizzo, la Società concederà, nei termini di cui sopra, l'integrazione dell'anticipazione fino al 75% della nuova previsione di indennizzo.

Fermo restando l'anticipo dell'indennizzo pari al 50% del danno accertato, il limite massimo dell'indennizzo medesimo non potrà essere superiore ad Euro 2.500.000,00=.

18) Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le parti che, il pagamento dell'indennizzo sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite, fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti tutti quanti a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Resta ferma l'applicazione delle franchigie di cui all'applicazione dello specifico articolo di polizza.

19) Modifiche dei beni assicurati

Si da atto che possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni (ordinarie e straordinarie) ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento ed agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alla sua attività. Tali modifiche si intenderanno comprese nelle rispettive partite di polizza, con il relativo contenuto.

L'Assicurato è pertanto esonerato di darne avviso preventivo alla Società.

20) Partecipazione a mostre e fiere

Si prende atto che i macchinari, le strumentazioni, le attrezzature, l'arredamento e le merci, si intendono assicurate anche presso mostre e fiere, negli stand dell'Assicurato e di terzi. L'Assicurato, in caso di sinistro, metterà a disposizione della Società i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità degli enti assicurati nelle varie località.

21) Oneri di ricostruzione

Nel capitale assicurato alla partita "fabbricati" si intendono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

22) Danni precedenti

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nel periodo precedente la stipulazione della polizza di assicurazione, non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

23) Dimostrazione del danno

A parziale deroga dell'Art. 7), lett. d) delle norme che regolano l'assicurazione - modalità per la denuncia dei sinistri - obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro, qualora il perito incaricato dalla Società non intervenga entro un periodo di 10 giorni dalla data di denuncia del sinistro all'Agenzia e/o alla Società, la stessa dichiara di accettare a dimostrazione del danno, la documentazione che l'Assicurato sarà in grado di esibire.

24) Pagamento del sinistro prima della chiusura istruttoria

L'Assicurato in caso di sinistro, è legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini dei patti di polizza anche in mancanza di chiusura di istruttoria se aperta, contro l'impegno di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva, risulti una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.

25) Proseguo attività senza perizia

Fermo quanto disposto dalle condizioni di polizza riguardo alle disposizioni da adottare da parte dell'Assicurato nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso allo stesso di poter proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

26) Franchigie

La Società risarcirà l'Assicurato dei danni materiali diretti e/o consequenziali come definiti ed ivi assicurati con la presente polizza, previa detrazione degli importi specificati all'Art. A17).

Resta comunque inteso tra le parti che qualora il sinistro interessi beni e/o eventi per i quali sono previste delle franchigie diverse, l'indennizzo verrà effettuato previa detrazione unicamente della sola franchigia meno elevata. In nessun caso, per uno stesso sinistro, potranno essere applicate contemporaneamente due o più franchigie/scoperti.

27) Tutela della Privacy

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che i dati verranno trattati nel rispetto della riservatezza delle persone fisiche e giuridiche, senza finalità eccedente l'oggetto della presente polizza.

CAPO 1
SEZIONE DANNI DIRETTI

Enti e somme assicurate

Part	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo
1	Fabbricati			
	1 a) Fabbricati in genere	77.880.000,00		
	1 b) Conche di navigazione	22.000.000,00		
	1 c) Opere idrauliche a Primo Rischio Assoluto	10.000.000,00		
2	Contenuto			
	2 a) Contenuto in genere	5.000.000,00		
	2 b) Natanti in genere, moto draghe, rimorchiatori anche in navigazione o in esercizio, rimorchi, compresi gli impianti a terra (darsene e macchinari vari compreso gru, carrelli elevatori, ruspe e simili)	9.000.000,00		
3	Ricorso terzi	2.500.000,00		
4	Spese di demolizione e sgombero	1.000.000,00		
	TOTALE			

GARANZIE AGGIUNTIVE

A1) Perdita di pigione o mancato godimento di fabbricati/impianti

A parziale deroga di quanto disposto dall' art. 2) – Esclusioni – punto 2.4) delle C. G .A., la Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento del fabbricati e/o impianti assicurati, locati o comunque occupati dalla Contraente proprietaria e rimasti danneggiati, per il periodo necessario al loro ripristino.

I locali utilizzati dalla Contraente vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno ed il relativo indennizzo non potrà comunque superare il 15% del valore delle singole unità immobiliari o parti delle stesse sinistrate con il limite massimo per annualità assicurativa indicato nel successivo art. A18).

A2) Danni da inattività

A deroga di quanto disposto all'art. 2) – Esclusioni – punto 2.4) delle C. G. A. si conviene fra le parti che nel caso di inattività conseguente a danni materiali e diretti causati da eventi non esclusi dalla garanzia a fabbricati o a relativo contenuto, la Società si impegna a indennizzare l'ulteriore danno subito dalla Contraente in ragione di:

a) spese fisse insopprimibili connesse all'esercizio delle attività proprie dell' Assicurato ed alla conduzione e/o proprietà di fabbricati o parti degli stessi.

b) costi aggiuntivi e/o straordinari necessari per il proseguimento dell' attività dopo il verificarsi del sinistro.

Ai fini di questa estensione di garanzia, si prende atto che:

- in nessun caso la Società sarà tenuta a rimborsare per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore al limite di indennizzo specifico indicato al successivo art. A18);
- saranno ammessi al indennizzo solo le perdite dovute ad inattività subite nei 12 mesi successivi alla data del sinistro; tale termine prescinde dalla durata della polizza o dai singoli periodi di assicurazione.

A3) Ricostruzione speciale – differenziale storico-artistico

Ad integrazione dell'art. 8) – Determinazione dei valori indennizzabili – punto 1) delle C.G.A., le parti prendono atto che il costo di ricostruzione e/o il restauro dei fabbricati è stato valutato, tenuto conto dei pregi artistici degli stessi e in particolare delle volte, delle soffittature, degli stucchi e degli affreschi ed altri simili elementi.

Relativamente ai fabbricati, la Società pagherà il costo per la riparazione, ricostruzione e/o sostituzione delle parti danneggiate utilizzando metodi e materiali moderni di una qualità simile a quella dei beni danneggiati al fine di permettere ai beni riparati, ricostruiti o sostituiti di approssimare per quanto possibile l'originale, con il limite per sinistro previsto nell'apposita tabella "Limiti di Indennizzo".

A4) Ricorso Terzi

La Società, nei casi di responsabilità della Contraente in conseguenza di incendio o di altro evento garantito dalla presente polizza che colpisca le cose assicurate, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e nel limite assicurato dalla relativa partita, danni diretti e materiali cagionati dal sinistro suddetto ai mobili ed agli immobili dei terzi.

Sono comunque esclusi:

a) i danni da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell' acqua, dell' aria e del suolo;

b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell' Assicurato, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anziedette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

I danni da interruzione di attività derivanti da danni materiali di cui sopra, sono compresi fino ad un massimo del 10% della somma assicurata per ricorso terzi. La Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del c.c.

Sono compresi i condomini, nonché i proprietari degli immobili stessi per le parti non locate all'Ente.

Non sono considerati terzi i familiari o parenti conviventi, gli amministratori o i legali rappresentanti. A parziale deroga di quanto previsto ai sensi della legge 07/06/1974 n. 216 e s.m.i., sono considerati terzi le Società che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate nonché gli amministratori delle medesime.

Si precisa che la presente garanzia è operante per tutte le ubicazioni in cui trovano i beni immobili e mobili assicurati con il presente contratto.

A5) Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la, presente garanzia).

La Società non risponde:

a) dei danni causati da:

- cedimenti, frammenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici

e) dei danni di basamento che si verificano all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;

c) dei danni subiti da:

- alberi cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- gru;
- enti all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione.

A6) Acqua piovana

La Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'Assicurazione:

- i danni che si verificassero ai fabbricati c/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti.

A7) Eventi sociopolitici

La Società risponde:

1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosioni, scoppio caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportati, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi.

2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, associazioni atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

Formattati: Elenchi puntati e

- a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione dei prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) subiti dalla merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "mancato freddo");
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazioni non militari della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse però oltre i trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni in cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

A8) Terremoto

Limitatamente ai danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di smottamento e franamento del terreno, fenomeni tellurici e terremoto, intendendosi per quest'ultimo un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che ogni evento registrato nelle 72 ore successive al verificarsi dello stesso che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, è attribuito ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

A9) Inondazioni, alluvioni, allagamenti

Limitatamente ai danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di alluvioni, inondazioni, esondazione, allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti o rotture di fognature, si conviene che la garanzia si intende operante, anche quando non vi sia sviluppo di fiamma e anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o manifestazioni atmosferiche.

A10) Danni elettrici

Limitatamente ai guasti elettrici ed elettronici quali l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento o altro danno) ai fabbricati e contenuto in genere.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore e/o fornitore.

A11) Sovraccarico neve

Limitatamente ai danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione, la Società non risarcisce i danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- c) ai fabbricati dichiarati inagibili per problemi di staticità, ed al loro contenuto;

A12) Gelo e ghiaccio

Limitatamente ai danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da gelo e/o ghiaccio che provochino scoppio di macchinario, attrezzature, arredamento ed impianti in genere, compresa la conseguente fuoriuscita di liquidi, la garanzia è prestata a condizione che i fabbricati assicurati siano stati riscaldati, oppure occupati, oppure in attività, almeno fino alle 96 ore precedenti il sinistro.

A13) Mancato freddo

La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- 1) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
 - 2) fuoriuscita del fluido dal frigorifero;
- conseguenti:
- a eventi garantiti in polizza;
 - all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero, nei dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

A14) Lastre, vetri, insegne

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro, vetro antisfondamento, insegne, anche se in materia plastica, integre e senza difetti, costituenti parti dei Fabbricati e del loro contenuto, poste tanto all'interno che all'esterno dei Fabbricati stessi, dovute a cause accidentali o fatto di terzi.

A15) Cose assicurabili a condizioni speciali

Devono intendersi comprese in garanzia, le cose di seguito precisate:

A) Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e carte valori

La Società assicura, fino alla concorrenza massima indicata nel successivo punto A18) – Limiti di indennizzo - e senza l'applicazione della regola proporzionale, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, carte valori e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le parti che:

- a) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- b) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
- c) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- d) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

B) Ricostruzione archivi, documenti, registri, disegni, microfilm, fotocolor

La Società risponde, fino alla concorrenza massima indicata nel successivo punto A18) – Limiti di indennizzo - e senza l'applicazione della regola proporzionale, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati non espressamente assicurati con altre coperture Assicurative.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute.

C) Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili

La Società risponde dei danni a modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

La Società risarcirà per tali beni fino alla concorrenza massima indicata nel successivo punto A18) – Limiti di indennizzo - e senza l'applicazione della regola proporzionale.

D) Quadri e dipinti

La Società assicura quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico con il massimo indennizzo come indicato nel successivo punto A18) – Limiti di indennizzo e senza l'applicazione della regola proporzionale.

Per le cose assicurate al presente articolo i danni da furto, rapina, scippo ed estorsione sono tutelati alle condizioni previste dal successivo CAPO 3) e relativi sottoparagrafi.

A16) Deroga alla proporzionale

Relativamente alle partite tutte di polizza, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20% .

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'art. 1907 C.C. rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata stessa.

A17) Franchigie e scoperti

La Società risarcirà l'Assicurato previa detrazione, per ciascuna sede (e per tale si intende quei complessi di fabbricati anche separati tra loro da una distanza non superiore a 250 metri), dei seguenti importi:

La Società risarcirà l'Assicurato previa detrazione dei seguenti importi:

Garanzia	Importo (€)
per ciascun sinistro	a) 2.500,00=
per ciascun sinistro causato da terremoto	b) 100.000,00=
per lastra/insegna	c) 250,00=
per franamento e smottamento del terreno	d) 10.000,00=
per inondazioni, alluvioni, allagamenti	e) 100.000,00=
per Eventi Atmosferici	f) 5.000,00=
per Eventi Sociopolitici	g) 5.000,00=
per Terrorismo	h) 10.000,00=

A18) Limiti di indennizzo

In nessun caso la Società, per le sottoelencate garanzie, sarà tenuta ad indennizzare per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importi superiori a:

Importo (€) o (%)	Garanzia
perdita pigioni	a) 500.000,00=
per danni di inattività	b) 500.000,00=
per danni da acqua (diversi da alluvione inondazione e/o allagamento)	c) 250.000,00= per sinistro
per danni elettrici	d) 250.000,00=
per danni da movimentazione	e) 100.000,00=
per mancato freddo	f) 75.000,00=
per cose assicurabili a condizioni speciali	g) 500.000,00=
per fiere e mostre	h) 100.000,00=
per differenziale storico-artistico	i) 500.000,00=
per onorari periti e/o consulenti	j) 100.000,00=
per terrorismo e/o sabotaggio	k) 5.000.000,00=
per singola lastra / per sinistro e per anno	l) 2.000,00 / 25.000,00
per enti all'aperto	m) 70% della somma assicurata
Ricorso terzi	n) – per sinistro: la somma assicurata - per anno ass.vo: 3 volte la somma assicurata
per smottamento e franamento del terreno	o) 500.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
per terremoto	p) 50% somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto
per alluvioni, inondazioni e allagamenti	q) 50% somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto
Per sovraccarico neve	r) 30% somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto
per eventi atmosferici	s) 70% somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto
per eventi sociopolitici	t) 75% somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto
per oneri di urbanizzazione	u) € 150.000,00=

**CAPO 2
SEZIONE ELETTRONICA**

Part	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo
1	Elaboratori elettronici, attrezzature elettroniche, apparecchi impiego mobile	€ 650.000,00		

In nessun caso la Società, per gli elaboratori elettronici ed attrezzature elettroniche relativamente alle sottoelencate garanzie, sarà tenuta ad indennizzare per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importi superiori a quanto previsto al successivo art. B9) per danni afferenti il presente CAPO:

B1) Oltre a quanto previsto dall'art. 2) – Esclusioni - delle C.G.A., la Società non è obbligata, limitatamente agli elaboratori elettronici, per i danni:

1.1 - direttamente causati da siccità, umidità atmosferica, variazioni di temperatura, ruggine, usura, deterioramento e corrosione che siano conseguenza naturale dell'uso e del funzionamento. Sono però compresi in garanzia i danni agli elaboratori elettronici causati da variazione dei valori ottimali di temperatura e umidità dovuta a mancato o difettoso funzionamento degli eventuali impianti di condizionamento;

1.2 - verificatisi in occasione di trasporto delle cose assicurate al di fuori dei limiti territoriali previsti nella presente polizza.

Sono però compresi in garanzia i danni subiti da elaboratori elettronici e relativi accessori ad impiego mobile e/o portatili, durante l'impiego fuori dalle Sedi della Contraente, anche all' estero;

1.3 - Nel caso di guasti la Società non è obbligata per i danni:

1.3a - per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore od il locatore;

1.3b - la cui eliminazione o riparazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dall'Assicurato;

1.3c - causati da difetti noti al Contraente o all'Assicurato al momento della stipula della polizza;

1.3d - ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate;

1.3e - verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;

1.3f - dovuti ad inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore o fornitore.

B2) Maggiori costi (Elaboratori Elettronici)

In caso di sinistro dovuto a causa non esclusa dalla garanzia assicurativa, che provochi l'interruzione totale o parziale del funzionamento di elaboratori elettronici, la Società si impegna a rimborsare i maggiori costi rispetto a quelli normalmente sostenuti dalla Contraente per proseguire le operazioni svolte tramite gli enti danneggiati o distrutti.

Si precisa che sono assicurati solo i maggiori costi sostenuti nei dodici mesi successivi alla data del sinistro, per:

- a) uso di elaboratori elettronici sostitutivi, anche presso terzi;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) Servizi acquistati da terzi.

La Società non risponde dei "maggiori costi" dovuti a modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell' impianto o apparecchio distrutto o danneggiato.

In nessun caso la Società sarà comunque tenuta a rimborsare, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore al limite di indennizzo specifico indicato al successivo art. B9.

B3) Supporti Dati

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza.

In caso di danno la Società risarcisce i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati. Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono rimborsate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

In nessun caso la Società sarà tenuta a rimborsare, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore ai limiti di indennizzo specifici indicati al successivo art. B9.

B4) Conduttori esterni alle cose assicurate

La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate fino al limite indicato al successivo art. B9) – Limiti di indennizzo. Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati.

B5) Impianti ed apparecchi ad impiego mobile

La garanzia è estesa alle apparecchiature ed impianti ad impiego mobile. Relativamente alle cose assicurate ed a parziale deroga del punto B1) che precede, l'assicurazione è operante anche durante il trasporto a mano, entro il Territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e Paesi appartenenti all'Unione Europea purché per la loro particolare natura possano essere utilizzate in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località; è comunque esclusa la rottura dei filamenti delle valvole o dei tubi.

Limitatamente ai danni da furto, durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido; qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso Terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia.

B6) Danni elettrici

Fermo le esclusioni previste al punto B1 – 1.3, la Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che:

- siano installati dei sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dei dati.

Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione si applica lo scoperto 10% con il minimo di € 500,00.

B7) Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

A) nei casi di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese complessive, compresi i diritti doganali o di dazio, di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A1) defalcato dell'importo come ad A2) a meno che la Società non si avvalga della facoltà di cui all'art. 15 comma d), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A1).

B) nel caso di danno non suscettibili di riparazione:

- 1) si stima il "Valore a nuovo" al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato in B1), defalcato dell'importo stimato in B2).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al punto A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o apparecchio calcolato come da punto B) (stima B1-B2).

B8) Scoperti e/o Franchigie

La Società risarcirà l'Assicurato previa detrazione dei seguenti importi, salvo quanto espressamente indicato negli specifici punti del presente Capo:

€ 500,00	per ciascun sinistro dovuto ad elaboratori elettronici ed attrezzatura elettronica in genere
€ 250,00	per impianti ed apparecchi ad impiego mobile
€ 500,00	per ricostruzione archivi
1 giorno	per maggiori costi

B9) Limiti di indennizzo

In nessun caso la Società, per le sottoelencate garanzie, sarà tenuta ad indennizzare per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importi superiori a:

€	50.000,00=	per la ricostruzione di supporti dati distrutti o danneggiati
€	50.000,00=	per maggiori costi con il limite di € 2.500,00= per singola giornata
€	20.000,00=	per conduttori esterni

CAPO 3
SEZIONE FURTO E RAPINA

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate in occasione di furto o di tentato furto, rapina, anche se iniziata dall'esterno, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e delle quali l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o meno responsabile, dai rischi di seguito precisati, nella forma a Primo Rischio Assoluto ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

In nessun caso la Società, per le sottoelencate garanzie, sarà tenuta ad indennizzare per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importi superiori a:

Limiti di indennizzo:

Partite	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo
1) Danni e perdite agli stabilimenti e loro contenuto	100.000,00=		
2) Perdita dei valori negli stabilimenti:	5.000,00=		
Totale			

I predetti importi sono validi a tutti gli effetti, fatte salve le eventuali limitazioni previste alle singole PARTITE.

Dalle condizioni di cui al presente Capo III si intendono esclusi gli Elaboratori Elettronici, le Attrezzature Elettroniche e gli Apparecchi ad Impiego Mobile già assicurati al capo II.

Franchigie e scoperti

In caso di sinistro la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione per ogni sinistro dell'importo di Euro 1.000,00=, restando tale importo sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo farlo assicurare da altri.

PARTITA 1) - DANNI AGLI STABILIMENTI ED AL LORO CONTENUTO

1.1) La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

- a) Perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature (anche durante l'uso al di fuori delle strutture dell'AIPO per motivi istituzionali) e delle merci situati negli stabilimenti dell'Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi.
- b) Distruzione o danneggiamento agli stabilimenti ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici o dolosi.
- c) Furto con destrezza dei predetti beni.
A condizione che l'Assicurato sia il proprietario dei beni assicurati o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.
La garanzia è operante anche a seguito di utilizzo di esplosivi per commettere o tentare di commettere il furto o la rapina.
Sono in ogni caso esclusi i danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio comunque verificatisi.

1.2) NUOVI STABILIMENTI E DIPENDENTI

Qualora l'Assicurato, durante la validità della presente polizza, apra uno stabilimento supplementare, tale stabilimento sarà automaticamente garantito a far tempo dalla data di insediamento.

Non sarà necessario dare comunicazione alla Società, durante il periodo di assicurazione per il quale sia stato corrisposto il premio, dell'aumento del numero degli stabilimenti o di quello dei dipendenti distaccati negli stabilimenti già assicurati, né sarà necessario corrispondere alcun supplemento di premio per il periodo di assicurazione in corso, né per i periodi di assicurazione successivi.

PARTITA 2) - PERDITA DEI VALORI NEGLI STABILIMENTI

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, rapina, estorsione, da chiunque o comunque commessi.

Sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque o da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere.

Sono inoltre indennizzabili i danni derivanti dalla perdita di valori in possesso di terzi, anche quando l'Assicurato non sia legalmente responsabile del sinistro, a seguito di rapina o scippo subito da terzi mentre si intrattengono negli stabilimenti dell'Assicurato in locali aperti al pubblico per il compimento di operazioni inerenti ai servizi erogati dall'Assicurato.

La garanzia per rapina o scippo di denaro e valori di terzi si intende limitata al fatto avvenuto nei locali aperti al pubblico.

Sono comunque esclusi i danni autoprovocati o simulati da Clienti o loro Rappresentanti.

Sono inoltre indennizzabili le perdite degli effetti personali dei dipendenti avvenuti negli stabilimenti della Contraente. La garanzia ed è prestata con il limite per sinistro e per anno assicurativo di Euro 1.500,00=

PRECISAZIONE OPERANTE PER ENTRAMBE LE PARTITE

Relativamente al furto, la garanzia è operante anche se i ladri si introducano nei locali senza effrazione dei mezzi di chiusura (porte e finestre) ed è compreso anche il furto commesso durante l'orario di apertura dei locali.

ESTENSIONI DI GARANZIA

- GARANZIA PORTAVALORI

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere fermo l'importo indicato in polizza l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia); commessi sulla persona della Contraente o dell'Assicurato o suoi dipendenti adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

Ai soli effetti della presente estensione sono parificati ai dipendenti dell'Assicurato, le persone opportunamente delegate dalla Contraente nonché, in qualità di accompagnatori, i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza.

Sono esclusi dall'assicurazione i dipendenti aventi meno di 18 anni o più di 65 anni, ed in genere ogni persona che, per le sue menomate condizioni fisiche, sia inadatta al servizio di portavalori.

Il trasporto dei valori dovrà essere effettuato fino a € 5.000,00= da un dipendente con qualsiasi mezzo di locomozione.

- FURTO CON DESTREZZA

Furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato entro 72 ore da quando è avvenuto.

In caso di sinistro la Società risponderà fino alla concorrenza dell'importo di € 10.000,00=.

- GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

Fino all'importo di € 10.000,00= l'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e le rispettive porte, recinzioni, vetrate, mezzi di custodia, ecc., in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. e gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RELATIVE AL CAPO 3)

1) ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite:

- a) Cagionati in tutto od in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più Amministratori dell'Assicurato.
- b) Cagionati in tutto o in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più dipendenti dell'Assicurato incaricati della sorveglianza degli stabilimenti.
- c) Verificatisi in occasione di uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, terremoti od altri sconvolgimenti della natura.
- d) Verificatisi in occasione di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio commessi con movente politico o comunque in un quadro di azioni concentrate di terrorismo o di sabotaggio, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo ed autorità di diritto o di fatto.
- e) Che siano direttamente od indirettamente conseguenza di reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive eccetto per quelli provocati da rivelatori di fumo ionizzanti, comunque tali effetti possano essere causati.
- f) Conseguenti agli ammanchi di denaro dovuti ad errori degli incaricati al maneggio del denaro. E' considerato errore l'ammancio che non ecceda la normale mancanza di cassa dell'ufficio dove tale evento si verifica.
- g) Conseguenti ad ammanchi di materiali e di merci rilevati solo in sede di inventario.
- h) Conseguenti a furto e rapina avvenuti con complicità o partecipazione di dipendenti di persone di cui l'assicurato deve rispondere o di persone incaricate della sorveglianza dei beni o dei locali.

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 60 gg. consecutivi disabitati o incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 60° giorno. Per denaro, gioielli, preziosi, carte valori e titoli di credito in genere la sospensione decorre invece dalle ore 24 del 15° giorno.

2) TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, purché, in quest'ultimo caso, il titolare dell'interesse o suoi dipendenti od altre persone che agiscono, in qualsiasi forma, nel suo interesse o per suo conto non siano responsabili del sinistro.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare alla Società compiere gli atti necessari all'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati, che sono vincolanti anche per il Titolare dell'interesse assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del titolare dell'interesse assicurato.

3) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di furto o di tentativo di furto o comunque di evento che possa configurarsi come sinistro contemplato dalla presente polizza l'Assicurato deve:

- a) Dare avviso alla Società anche per il tramite della AON S.p.A., non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni da quando l'ufficio preposto alla gestione delle polizze assicurative dell'Ente Contraente ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo. La denuncia del furto deve essere sporta alle autorità competenti entro 10 gg. dalla scoperta del medesimo.
- b) Fornire alla Società, non appena possibile, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità

- c) Denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla refusione delle spese - la procedura di ammortamento.
- d) Adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatta inconsideratamente.

L'Assicurato che dolosamente non adempie, in tutto od in parte, agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto od in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

4) ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Qualsiasi denuncia di sinistro falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'ammontare del danno sia per ogni altra circostanza, comporterà la perdita del diritto all'indennizzo.

5) CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DI SINISTRO

L'Assicurato deve conservare, sin tanto che la Società lo richieda, i residuati, le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per tale titolo diritto ad indennità.

Egli deve dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore del danno al momento del furto; tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Deve infine, a richiesta della Società, presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità pubblica in relazione al sinistro.

6) EFFETTI CAMBIARI

Per quanto riguarda gli effetti cambiari, ferma ogni altra condizione contrattuale, rimane stabilito che:

- a) L'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
- b) Il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
- c) La Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze.
- d) L'Assicurato deve restituire alla Società l'indennità per essi percepita non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari sono divenuti inefficaci.

Sono compresi in garanzia anche i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento per le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge e la sostituzione dei titoli distrutti.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

7) ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

8) FURTO COMMESSO DAI DIPENDENTI

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'art. "Normativa" di cui sopra, anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e/o prestatore d'opera, sorveglianti e/o custodi incaricati alla sorveglianza delle cose o dei locali che le contengono e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente e/o prestatore d'opera adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

9) ASSICURAZIONE UFFICI

Limitatamente agli uffici durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone.

10) DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

11) REINTEGRO AUTOMATICO

Si conviene che in caso di sinistro, la somma assicurata per ciascuna partita, si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno del Contraente di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro, allo stesso tasso di polizza, relativamente alla partita colpita.

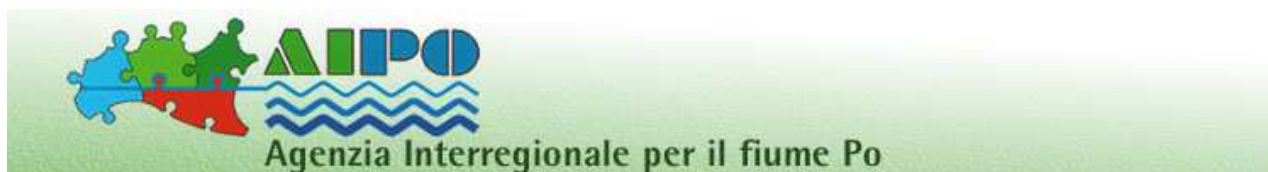
12) RECUPERI

In caso di recupero di valori, arredamento, attrezzature e merci la cui perdita sia stata indennizzata a termini della presente polizza, l'importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tale fine, sarà ripartito come segue:

- a)
In primo luogo per rimborsare all'Assicurato quella parte di danno che, eccedendo l'ammontare dell'indennizzo corrisposto dalla Società, fosse rimasta a suo carico.
- b)
In secondo luogo per ridurre il danno indennizzabile a termini di polizza oppure per rimborsare la Società per l'indennizzo della stessa corrisposto all'Assicurato.
- c)
Da ultimo per rimborsare l'Assicurato di quella parte di danno che, per effetto della franchigia o di altre detrazioni previste dalla SEZIONE interessata, fosse rimasta a suo carico.

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA



**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA TUTELA LEGALE**

La presente polizza è stipulata tra

<i>Contraente</i>
Agenzia Interregionale per il Fiume Po
Via Garibaldi, 75
43121 Parma
C.F. 92116650349

e

<i>Compagnia di Assicurazione</i>

Durata del contratto

dalle ore 24.00 del	30.06.2011
alle ore 24.00 del	31.12.2013

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di	31.12
-------------------	-------

Schema polizza Ente

Indice

Scheda di Polizza
DEFINIZIONI
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio buona fede
2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
3) Durata del contratto - recesso - rinnovo – proroga temporanea
4) Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
5) Foro competente
6) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
7) Obblighi di fornire dati sull'andamento del rischio
8) Modifiche dell'assicurazione
9) Aggravamento del rischio
10) Diminuzione del rischio
11) Oneri fiscali
12) Assicurazioni presso diversi Assicuratori
13) Coassicurazione e delega
14) Interpretazione del contratto
15) Rinvio alle norme di legge
16) Clausola broker
17) Mediazione e conciliazione
18) Tracciabilità dei flussi finanziari
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Art. 1) - Definizione della garanzia prestata
Art. 2) - Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata
Art. 3) - Rivalsa
Art. 4) - Esclusioni espresse
Art. 5) - Inizio e termine della garanzia
Art. 6) – Franchigie
Art. 7) - Scelta del legale
Art. 8) - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
Art. 9) - Liquidazione delle spese
Art. 10) – Limiti territoriali
Art. 11) – Massimali – Limiti di indennizzo
Art. 12) - Calcolo del premio-Regolazione del premio
GARANZIE AGGIUNTIVE VALIDE SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA
1) Assistenza legale attiva
2) Assistenza legale passiva

SCHEDA DI POLIZZA

1.	<u>Assicuratori:</u>
2.	<u>Contraente:</u> Agenzia Interregionale per il Fiume Po
3.	<u>Periodo di Assicurazione:</u> Durata del contratto: 3.1 dalle 24.00 ore del 30.06.2011 3.2 alle 24.00 ore del 31.12.2013 Primo periodo: 3.3 dalle 24.00 ore del 30.06.2011 3.4 alle 24.00 ore del 31.12.2011 3.5 rate successive a decorrere dalle ore 24,00 del 31.12.2012
4.	4.1 <u>Massimale per persona:</u> Euro 50.000,00 4.2 <u>Massimale per ogni evento che coinvolga più persone:</u> Euro 150.000,00 4.2 <u>Massimale aggregato annuo:</u> Euro 300.000,00 I massimali devono intendersi onnicomprensivi di ogni tipo di prestazione prevista dal presente contratto (spese legali, peritali, consulenza, ricerche della prova, contributo unificato, registrazione della sentenza, ecc. ecc.).
5.	<u>Franchigia per sinistro:</u> <u>nessuna</u>
6.	<u>6.1 Data di retroattività:</u> dal 31.12.2005;
7.	<u>Clausola Broker:</u> 7.1 Broker: 7.2 Corrispondente dei Lloyd's:
8.	<u>Data della proposta di contratto:</u>

9. Soggetti assicurati e Calcolo del premio annuo:

Categoria	Parametro (numero persone e/o retribuzioni)	Premio Lordo per persona e/o Tasso Lordo %°	Premio Lordo Annuo Euro
Ente Assicurato AIPO			
Dipendenti	€ 13.000.000,00		
Direttore	1		
Vice -Direttore	1		
Membri del Comitato d'Indirizzo	4		
Totali			

Si intendono assicurati unicamente i soggetti per i quali è stato indicato il relativo premio. Relativamente agli Assicurati persone fisiche la presente copertura assicurativa si intende valida unicamente se viene comunicato il numero totale delle persone in organico per ogni singola categoria assicurata alla data di effetto della polizza.

Nota: il numero degli Assicurati è comunicato dal soggetto contraente, ha carattere indicativo e viene utilizzato per contabilizzare il premio minimo ed acquisito anticipato annuo lordo. La variazione nel numero degli Assicurati, in aumento o decremento, verificatasi nel corso della vigenza contrattuale, come risultante dagli atti dell'Ente (nomine, revoche, contratti, ecc.), non ha riflessi in termini di prestazione della copertura assicurativa che viene comunque garantita dalla Società salvo la regolazione del premio a termini di contratto e sempre che è stato comunicato il numero totale delle persone in organico alla data di effetto della prima annualità assicurativa.

10. Garanzie aggiuntive operanti:

Assistenza legale attiva
 Assistenza legale passiva

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione;
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto, (<i>Ente</i>) che stipula il contratto di assicurazione;
Assicurato:	Il soggetto pubblico e/o privato il cui interesse è protetto dall'assicurazione, ovvero l'Ente indicato nella Scheda di Polizza, se assicurato con la presente polizza ed i soggetti appartenenti alle categorie individuate nella scheda di Polizza;
Società/Assicuratore:	L'impresa di assicurazione;
Premio:	La somma dovuta dall'assicurato alla Società;
Massimale:	La massima esposizione convenuta e definita nella Scheda di polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa;
Sinistro:	L'esigenza di Tutela Legale , ovvero il momento nel quale l'Assicurato riceve: - una notificazione/atto/comunicazione scritta, relativa all'avvio di una procedura giudiziaria a suo carico, inclusi l'invito a dedurre e l'invito a presentarsi per l'audizione personale; - una qualunque comunicazione scritta, anche in via stragiudiziale, nella quale viene sostenuta una qualsivoglia responsabilità di un Assicurato; - il momento in cui l'Assicurato ha necessita' di tutela legale al fine di proteggere i propri diritti lesi nel corso dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla società in caso di sinistro;
Dipendente:	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato e quindi sia a questo collegata da: - rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro -INAIL e non INAIL; - rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso; - il personale di altri Enti distaccati presso AIPO;
Amministratore:	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all' Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell' Assicurato stesso;
Ritribuzioni lorde e Compensi:	L'ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti con esclusione di quelli in rapporto di servizio, ed agli Amministratori con esclusione dei Consiglieri;
Durata e/o periodo di validità della Polizza:	Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza;
Periodo di efficacia:	Il periodo compreso tra la data di retroattività e la data di scadenza della polizza, così come indicate nella Scheda di polizza;
Ufficio Gestione Sinistri:	La Società indicata nella Scheda di Polizza che si occupa della gestione dei Sinistri della presente Polizza ed alla quale deve pervenire qualsivoglia notifica di sinistro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giornisuccessivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.

3) Durata del contratto - recesso - rinnovo – proroga temporanea

La presente Assicurazione ha effetto dalla data indicata al punto 3.1 della Scheda di Polizza e cesserà automaticamente alla data indicata al punto 3.2 della Scheda di Polizza senza obbligo di disdetta.

Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo indicato al punto 3.3 e 3.4 della Scheda di Polizza e successivamente sarà da corrispondersi annualmente.

L'Assicurazione potrà essere disdettata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno 90 giorni prima di ogni ricorrenza annuale.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

4) Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata a.r. o a mano od altro mezzo - telefax, posta elettronica certificata- indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

5) Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente Assicurato.

6) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza viene stipulata dall'Ente anche a favore degli Assicurati indicati nella Scheda di Polizza, al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa e dalla disciplina di cui alla contrattazione collettiva.

L'Ente, pertanto, oltre alla qualità di assicurato a termini di contratto, assume la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie agli obblighi a suo carico previsti dall'assicurazione stessa, ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, compresi quelli spettanti ai singoli Assicurati ed anche in via esclusiva, con il consenso espresso degli Assicurati stessi che si intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto anche se qui non formalmente riprodotto, documentato e rappresentato.

7) Obblighi di fornire dati sull'andamento del rischio

7.1. La Società entro 45 giorni dalla scadenza di ogni annualità, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, una sintetica motivazione scritta).

7.2. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

8) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

9) Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una comunicazione di una circostanza aggravante il rischio, successivamente intervenuta, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

10) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

11) Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

12) Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire gli stessi danni, l'Assicurazione opera a secondo rischio, ossia solo dopo che i massimali previsti dalle altre assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il Massimale indicato nella Scheda di Copertura, e per eventuali garanzie non presenti nelle altre assicurazioni.

L'obbligo di comunicare agli Assicuratori la coesistenza di altre assicurazioni sussiste soltanto in caso di Sinistro. L'Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri.

13) Coassicurazione e delega

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato.

In caso di coassicurazione e/o di riassicurazione del rischio, la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del

Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc., ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

14) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

15) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

16) Clausola broker

La gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, è affidata alla Società Aon S.p.A, in qualità di Broker dell'AIPO iscritto alla Sezione B, di cui al Registro unico degli Intermediari, ai sensi dell'art. 109, D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

Il contraente e gli Assicuratori si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Il pagamento dei premi dovuti agli Assicuratori, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, viene effettuato dal Contraente agli Assicuratori stessi.

Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Estensione alla clausola broker valida solo per I Lloyd's di Londra

I sottoscrittori dei Lloyd's conferiscono mandato alla Società (di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di effettuare la gestione amministrativa del presente contratto e di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza, compreso l'incasso dei premi. Pertanto:

a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata alla Società Assicuratrice;

b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dalla Società Assicuratrice.

Il Contraente e il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's è autorizzato ad incassare i premi.

17 – Mediazione e conciliazione

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono. In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione. Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

18 - Tracciabilità dei flussi finanziari (Obblighi dell'Assicuratore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Assicuratore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. a pena di nullità assoluta del contratto.

Il contratto di assicurazione sarà risolto, ai sensi ed effetti di quanto stabilito dall'art 3 comma 9.bis della Legge, nel caso in cui l'Assicuratore esegua transazioni finanziarie inerenti il contratto d'assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Assicuratore si impegna a riportare negli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione, il Codice Unico di Progetto (CUP) ove obbligatorio ai sensi di legge ed in ogni caso riportando il Codice identificativo gara (CIG) assegnato dall'Autorità sulla vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture. In difetto AIPO si riserva il diritto di procedere ai sensi ed effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., alla risoluzione del contratto.

L'Assicuratore nel caso in cui dovesse avere notizia che un suo subcontraente non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., deve informarne AIPO e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante; in difetto AIPO potrà procedere alla risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi ed effetti dell'art. 1456 c.c.

Inoltre, l'Assicuratore si impegna, nei contratti che andrà se del caso a stipulare con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto, ad inserire a pena di nullità assoluta del subcontratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione:

Art. 1) - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede.

Art. 9) – Aggravamento del rischio

Art. 10) – Diminuzione del rischio

Art. 12) – Assicurazioni presso diversi Assicuratori

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1) – Definizione della garanzia prestata

1.1. Obbligazioni contrattuali:

La Società si obbliga ad assumere, alle condizioni e nei limiti dei massimali della presente assicurazione, l'onere delle spese che il Contraente, nel rispetto delle norme di legge e dei C.C.N.L. delle specifiche categorie, debba sostenere per conto dei soggetti assicurati per la tutela dei propri diritti ed interessi in caso di controversie relative a fatti ed atti direttamente connessi all'espletamento dei rispettivi incarichi e/o funzioni istituzionali.

1.2. Garanzie:

Le garanzie sono prestate - alle condizioni e nei limiti che seguono - direttamente nei confronti dell'Ente e sono operanti per le spese di difesa, assistenza, patrocinio e perizia, sia stragiudiziali che giudiziali, in qualsivoglia stato e grado, avanti a qualsiasi sede ed Autorità, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza, relativamente ai Sinistri che riguardano i soggetti appartenenti a tutte le categorie indicate nella Scheda di Polizza che avanzino richiesta di patrocinio legale nei confronti dell'Ente.

Art. 2) – Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata

2.1. Le spese e gli oneri per i quali la garanzia assicurativa è prestata, sono:

- a) le spese per gli interventi dei legali incaricati della gestione del sinistro, compresi gli oneri per il corrispondente/domiciliatario in caso di procedimento giudiziario radicato in un distretto di Corte di Appello diverso da quello dell'Assicurato;
- b) le spese del legale di controparte, per condanna dell'Assicurato nel caso di soccombenza, come risultante dalla decisione dell'organo giudiziario, o di transazione nella misura concordata con la Società;
- c) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società;
- d) le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- e) le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- f) le spese di giustizia penale e/o contabile;
- g) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ove sostenuto, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- h) gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari, ove previsti a carico dell'Assicurato, fino ad un limite massimo di € 500,00, qualora non già sostenute in forza di altro atto liquidativo (es: caso lett. b).

2.2. Le garanzie assicurative di cui alla presente polizza sono espressamente prestate per:

A) Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni:

- per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio;
- per fatti relativi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà;

B) Difesa penale per delitti ad imputazione dolosa e/o dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti direttamente all'espletamento del servizio, all'assolvimento delle funzioni istituzionali e all'adempimento dei compiti d'ufficio, esclusivamente nei seguenti casi:

- B.1) **qualora l'originaria imputazione per reato doloso venga derubricato in ipotesi colposa;**
- B.2) **quando intervenga sentenza definitiva di proscioglimento o assoluzione;**

B.3) a seguito di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

C) Responsabilità amministrativa e contabile.

Sono garantite le spese per sostenere la difesa dei singoli assicurati in procedimenti per giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale promossi avanti la giurisdizione della Corte dei Conti.

È fatto obbligo agli Assicurati di denunciare al Contraente il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità e, successivamente, pari obbligo di denuncia di sinistro resta in capo al Contraente nei confronti della Società.

D) Attività di rappresentanza.

La garanzia è prestata anche per sinistri riconducibili all'espletamento da parte degli Assicurati di incarichi di rappresentanza dell'Ente di appartenenza/Contraente presso altri Enti e/o a Società private soggette a controllo pubblico per appartenenza a comitati, commissioni e organi collegiali.

Resta ferma l'operatività a secondo rischio della presente polizza qualora i suddetti Enti e/o Società private soggette a controllo pubblico abbiano stipulato una polizza a garanzia dei rischi connessi all'espletamento dell'incarico svolto da un Assicurato in rappresentanza del Contraente presso gli stessi.

Art. 3) - Rivalsa

In caso di condanna dell'assicurato con sentenza o provvedimento per atti/fatti commessi con dolo o colpa grave, la Società richiederà all'Ente, il rimborso di tutti gli oneri **eventualmente ad esso anticipati** e/o comunque sostenuti in ragione e a causa dell'assistenza legale di cui al presente contratto in favore di uno o più assicurati, per ogni grado di giudizio.

Art. 4) – Esclusioni espresse

L'assicurazione non obbliga la Società qualora:

- a) il sinistro derivi da fatto doloso dell'Assicurato salvo quanto espressamente previsto dall' art.2.2, lettera B.2;
- b) il sinistro derivi da condotta del soggetto qualificata in giudizio e accertata come colpa grave;
- c) il reato venga estinto per amnistia o cancellato per provvedimento di indulto; è altresì escluso il cosiddetto patteggiamento (definizione del giudizio con l'applicazione della pena su richiesta delle parti)
- d) riguarda una richiesta di risarcimento provenienti da coniuge, genitori, figli e qualsivoglia altro parente o affine convivente con l'assicurato;
- e) il sinistro sia relativo ad un conflitto/contenzioso tra Assicurati o ad un caso di conflitto di interesse tra gli stessi; in caso di conflitto tra Assicurati persone fisiche ed Ente assicurato, la garanzia si intenderà comunque prestata a favore di quest'ultimo;
- f) il sinistro derivi dalla proprietà o dalla guida d'imbarcazioni o aeromobili ;
- g) il sinistro sorga in relazione a eventi conseguenti a atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato.
- h) il sinistro sia relativo a licenziamento per giusta causa dell'assicurato; in tale caso la Polizza opererà a favore dell'Ente Contraente, se risulti assicurato dalla polizza stessa per tale tipo di controversia;
- i) derivi da un fatto che ha dato origine alla controversia e/o al procedimento giudiziario non direttamente connesso al servizio, alle funzioni istituzionali e/o alle mansioni dell'assicurato.
- j) Non sono a carico dell'Assicuratore le somme dovute per:
 - pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
 - le multe e le ammende di natura penale o amministrativa;
- k) derivi da Sinistri, già noti all'Assicurato precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- l) il sinistro derivi da giudizi avanti le Autorità Amministrative, salvo quanto previsto al precedente art. 2.2 lett. D.

Art. 5) - Inizio e termine della garanzia

La garanzia viene prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di Validità della Polizza, purché relativi a violazioni di norme di legge o contrattuali occorse non prima della data di retroattività indicata al punto 6.1 della Scheda di polizza.

Ai fini della valutazione sulla operatività della Polizza, in presenza di più violazioni della stessa natura, si fa riferimento alla data della prima violazione.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- a) le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b) indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa e contabile a carico di una o più persone assicurate e riconducibili alla medesima violazione di legge o di contratto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per sinistro resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 6) – Franchigie

Non viene applicata franchigia alla liquidazione dei sinistri.

Art. 7) - Scelta del legale

L'Assicurato, nel rispetto dei vigenti CCNL e del regolamento interno dell'Ente Contraente, ha il diritto di scegliere il legale o i legali di sua fiducia, in funzione della tipologia dei diversi procedimenti che possono necessitare dell'apporto di più specializzazioni anche contemporaneamente, tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti a decidere la controversia, segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative mediante rimborso dei compensi professionali ai sensi della presente polizza. L'Assicurato dovrà rilasciare al legale designato apposita procura, fornendo altresì tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico.

Quanto sopra vale anche per la scelta del consulente di parte/perito.

Art. 8) - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Gli Assicurati devono notificare ogni denuncia di sinistri alla Società (anche tramite il broker ove incaricato), anche avvalendosi dell'ufficio dell'Ente contraente, entro 30 giorni dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, allegando, al fine di consentire alla Società una valutazione esaustiva circa l'operatività delle garanzie, quanto segue:

- a) una copia degli atti e della documentazione rilevante ai fini della controversia;
- b) una descrizione del fatto/i che ha originato il sinistro indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati e/o controinteressati;
- c) il nominativo dei legali o dei consulenti/periti incaricati cui l'assicurato ha affidato la controversia e/o la causa, corredati da tutti gli atti relativi alla nomina e alle comunicazioni intercorse.

L'Assicurato autorizza la Società ad acquisire, anche direttamente dai professionisti incaricati, ogni utile informazione nonché la copia di atti o documenti.

Art. 9) - Liquidazione delle spese

La Società liquiderà alla Contraente dopo aver valutato la sussistenza della garanzia ed in assenza di motivi ostativi, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare documento fiscale (parcella o parcella pro-forma; nel caso di parcella pro-forma il documento fiscale definitivo dovrà essere successivamente tempestivamente inviato dal professionista alla Società), tutte le spese sostenute (comprendenti di tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo e delle spese per la registrazione delle sentenze) entro il limite del massimale e delle condizioni di assicurazioni prestate. Le parcelle presentate per la liquidazione dovranno essere redatte nel pieno rispetto delle tariffe forensi in vigore relativamente alle tipologie/valore delle controversie denunciate.

Tutte le somme comunque ottenute a titolo di risarcimento/indennizzo in relazione al petitum sostanziale o all'oggetto sostanziale delle controversie, per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi spettano integralmente alla Contraente.

Spetta alla Società Assicuratrice quanto liquidato all'assicurato giudizialmente o stragiudizialmente e/o definito in via transattiva autorizzata dalla Società per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'Art. 1916 del c.c.

Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società anche se pattuite transattivamente, ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente di altro assicuratore.

Art. 10) – Limiti territoriali

L'assicurazione vale per le controversie che hanno luogo nella Repubblica Italiana, negli altri Paesi dell'UE, nei Paesi del Bacino Mediterraneo, in Svizzera, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che in caso di giudizio sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

Art. 11) – Massimali - limiti di indennizzo

La copertura assicurativa viene prestata per persona, per evento ed in aggregato annuo (ivi compreso l'eventuale periodo in cui è operante la garanzia postuma) fino alla concorrenza dei massimali riportati nella scheda riepilogativa di polizza di cui al punto 4= (oppure nello schema di polizza)..

Art. 12) - Calcolo del premio-Regolazione del premio

Premesso che la garanzia è valida per le categorie assicurate indicate nella Scheda di Polizza in attività durante il Periodo di efficacia del presente contratto, e comunque afferenti alla definizione di Dipendenti ed Amministratori, si conviene che la determinazione del premio viene calcolata secondo quanto previsto nella Scheda di Polizza.

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, che rappresenta il premio minimo comunque acquisito dalla Società, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante il periodo riferito all'esercizio precedente (da/a 31/12 di ogni anno) negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

GARANZIE AGGIUNTIVE VALIDE SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

1) Assistenza legale attiva.

Sempre che sia stato pagato il relativo premio e che dunque la garanzia di cui alla presente clausola sia richiamata nella Scheda (o Schema) di Polizza, le garanzie si intendono estese ai sinistri relativi a danni subiti dai soggetti assicurati nell'espletamento della propria attività istituzionale di fatti illeciti di terzi (intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di impiego o di servizio, a qualunque titolo, con l'Ente);

Laddove l'Ente sia il soggetto ad attivare le garanzie di cui alla presente clausola, esse si intenderanno prestate per la sola fase giudiziale.

In caso di costituzione di parte civile da parte dell'Ente in un procedimento penale aperto a carico di uno o più assicurati, le garanzie di cui alla presente clausola si intenderanno operanti esclusivamente a favore dell'Ente; Nessuna spesa legale potrà essere riconosciuta in questo caso a favore degli assicurati persone fisiche nei cui confronti viene esercitata l'azione civile nel processo penale.

Ai fini della prestazione delle garanzie di cui alla presente clausola, la polizza si intende operante esclusivamente con riferimento ai sinistri riconducibili a violazioni occorse durante il periodo di validità della Polizza.

2) Assistenza legale passiva (spese di resistenza) – (garanzia a favore dell'ente).

Sempre che sia stato pagato il relativo premio e che dunque la presente clausola sia richiamata nella Scheda (o Schema) di Polizza, ferme restando tutte le condizioni di polizza, ivi inclusa la sua operatività a secondo rischio di seguito regolata, le garanzie si intendono operanti a favore dell'Ente contraente per tutti i procedimenti in cui l'Ente medesimo sia chiamato in causa da terzi nella persona del legale rappresentante; resta salva ed impregiudicata la prestazione della garanzia nell'interesse personale ed individuale del soggetto (persona fisica) che ricopre pro-tempore la qualità di legale rappresentante dell'Ente qualora lo stesso rientri tra i soggetti assicurati.

La presente garanzia opera esclusivamente in presenza di valido ed efficace contratto di assicurazione della RCT/O, RC Patrimoniale o di RC Professionale stipulato dall'Ente e/o dagli assicurati ed esclusivamente ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'Assicuratore della RCT/O, della RC patrimoniale o di RC Professionale, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, del codice civile.

All'atto della denuncia di sinistro l'Ente Contraente dovrà rilasciare alla Società, su richiesta, copia dei contratti assicurativi di RCT/O, di RC patrimoniale e/o di RC professionale vigenti.

In caso di rifiuto ingiustificato di prestazione di copertura assicurativa da parte dell'assicuratore della RCT/O, della RC patrimoniale o della RC Professionale o di ingiustificata inattività della Società nei termini coerenti e compatibili con l'esercizio di una efficace azione difensiva a tutela degli interessi dell'Ente e degli assicurati, la Società presterà l'assistenza legale per la chiamata in causa della Società che assicura la responsabilità civile RCT/O o la RC Patrimoniale o la RC Professionale. La valutazione circa i motivi del rifiuto e del ritardo/inattività è riservata alla Società.

In caso di esito positivo della vertenza le somme a titolo di spese legali e diverse ottenute dalla Società della RCT/O o della RC patrimoniale o della RC Professionale spettanti all'Ente verranno versate alla Società assicuratrice della tutela legale che ha sostenuto nell'interesse dell'Ente la chiamata in causa dell'assicuratore inadempiente.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

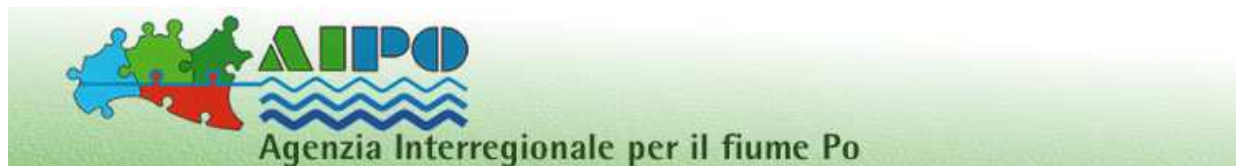
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione:

- Art. 1) Definizione della garanzia prestata
- Art. 2) Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata
- Art. 4) Esclusioni espresse
- Art. 5) Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) -
- Art. 8) Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

Data

il Contraente

.....



Agenzia Interregionale per il Fiume Po

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI IMBARCAZIONI

La presente polizza è stipulata tra

Agenzia Interregionale per il Fiume Po
Via Garibaldi 75
43121 PARMA
C.F.: 92116650349

e

Compagnia di Assicurazione

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	30.06.2011
Alle ore 24.00 del :	31.12.2013

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31.12
-------------------------------	--------------

SOMMARIO

DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Identificazione dei veicoli

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
- Art.2 Aggravamento e diminuzione del rischio
- Art.3 Pagamento del premio
- Art.4 Durata del contratto
- Art.5 Imposte e tasse
- Art.6 Rinvio alle norme di legge
- Art.7 Foro competente
- Art.8 Interpretazione del contratto
- Art. 9 Obblighi in casi di sinistro
- Art.10 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.11 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.12 Coassicurazione e delega
- Art.13 Clausola Broker
- Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Art.1 Oggetto dell'assicurazione
- Art.2 Massimali
- Art. 3 Scoperti - Franchigie
- Art. 4 Estensione Territoriale
- Art. 5 Persone non considerate terze
- Art. 6 Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 7 Condizioni speciali
- Art. 8 Gestione delle vertenze di danni – spese legali
- Art. 9 Elementi per il calcolo del premio

|

DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Art.1 - DEFINIZIONI

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione.
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato :	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Broker :	La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.
Cose:	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Art.2 – IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Come da elenco allegato.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere all'Assicurato il versamento del rateo di premio con decorrenza dal momento in cui si è verificato tale aggravamento sino alla data di scadenza della prima annualità.

Art. 2 - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Se invece la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza della rata di premio successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato (Art. 1897 C.C.).

Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di effetto della polizza, fermo restando la consegna dei certificati e contrassegni di assicurazione alla data di effetto della polizza stessa.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto. Si conviene inoltre che AIPO ha la facoltà di rescindere il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 giorni di anticipo.

E' facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore.

Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Art. 5 – IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 6 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 7 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

Art. 8 - INTEPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art.9 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi da quando il Settore competente ne ha avuto conoscenza.

ART. 10 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro 90 giorni dalle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ART. 11 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, e.mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

ART. 12 – COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso anche l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti della Società Delegataria la quale si obbliga a rimborsare le Società coassicuratrici.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art. 13 - CLAUSOLA BROKER

La gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, è affidata alla Società Aon S.p.A , in qualità di Broker dell'AIPO iscritto alla Sezione B, di cui al Registro unico degli Intermediari, ai sensi dell'art .109,D.Lgs 209/2005 e s.m.i.

Il contraente e gli Assicuratori si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Il pagamento dei premi dovuti agli Assicuratori, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, viene effettuato dal Contraente agli Assicuratori stessi.

Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Art. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (Obblighi dell'Assicuratore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Assicuratore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. a pena di nullità assoluta del contratto.

Il contratto di assicurazione sarà risolto, ai sensi ed effetti di quanto stabilito dall'art 3 comma 9.bis della Legge, nel caso in cui l'Assicuratore esegua transazioni finanziarie inerenti il contratto d'assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Assicuratore si impegna a riportare negli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione, il Codice Unico di Progetto (CUP) ove obbligatorio ai sensi di legge ed in ogni caso riportando il Codice identificativo gara (CIG) assegnato dall'Autorità sulla vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture. In difetto AIPO si riserva il diritto di procedere ai sensi ed effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., alla risoluzione del contratto.

L'Assicuratore nel caso in cui dovesse avere notizia che un suo subcontraente non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., deve informarne AIPO e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante; in difetto AIPO potrà procedere alla risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi ed effetti dell'art. 1456 c.c.

Inoltre, l'Assicuratore si impegna, nei contratti che andrà se del caso a stipulare con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto, ad inserire a pena di nullità assoluta del subcontratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di proprietario, conduttore, locatore od utente delle imbarcazioni indicate in polizza, per l'attività di dragaggio e lavori di presidio fluviali - idraulici del fiume Po. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile del comandante o conduttore dell'imbarcazione, sempreché l'uso della medesima avvenga per incarico o con il consenso dell'Assicurato.

Dal risarcimento dovuto ai sensi della presente assicurazione va dedotto quanto debba essere corrisposto, anche da altro assicuratore, aumentato delle relative franchigie, per indennità risultanti a carico dell'imbarcazione, assicurata per il "ricorso terzi" contro l'imbarcazione stessa, in conseguenza di danni causati da urto contro altra imbarcazione o con aeromobile ovvero contro opere di porti e di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi.

Art. 2 - MASSIMALI

L'assicurazione di intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermo comunque eventuali limiti di indennizzo previsti in polizza:

- Massimale per sinistro e anno assicurativo € 2.500.000,00
per sinistro, per persona e per danni a cose.

Art. 3 – SCOPERTI – FRANCHIGIE

Ferme le esclusioni di cui all'art. 6, lett. a) e b), la garanzia per i danni a cose è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'importo di ogni sinistro, con un minimo di € 100,00.

Art. 4 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per tutte le attività fluviali e per il Mar Mediterraneo, entro gli stretti, le acque interne italiane e quelle Svizzere dei Laghi Maggiore e di Lugano.

Art. 5 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZE

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) il comandante o il conduttore dell'imbarcazione e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. A), nonché i dipendenti suoi o dell'Assicurato in quanto addetti al servizio dell'imbarcazione.

Art. 6 – RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che si trovino a bordo dell'imbarcazione;
- b) alle cose indossate e comunque portate con sé dalle persone trasportate;
- c) cagionati da materie esplosive o corrosive e quelli cagionati da materie infiammabili che non siano di normale dotazione dell'imbarcazione;

- d) da furto;
- e) da inquinamento delle acque; tuttavia tali danni sono compresi in garanzia qualora siano provocati da un fatto improvviso ed accidentale, fino a concorrenza di € 100.000,00 per sinistro ed anno, e soggetti ad uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 per sinistro;

l'assicurazione, inoltre, non è operante:

- f) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore e, in ogni caso, se di età inferiore a 14 anni;
- g) nel caso di natanti adibiti a scuole guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è un istruttore regolarmente abilitato;
- h) durante l'esercizio di attività idrosciatoria;
- i) nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- j) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- k) durante la partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove, salvo che si tratti di regate veliche o remiere.

Art. 7 – CONDIZIONI SPECIALI

- la garanzia si estende ai danni da lesioni personali a terzi trasportati;
- interruzione attività causate da terzi; massimo risarcimento € 100.000,00 – scoperto 5% - € 2.500,00.

Art. 8 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato.

L'Assicurato ha diritto ad indicare congiuntamente alla Società il nominativo di un legale di sua fiducia, al quale intende sia affidata la causa, fermo restando che l'incarico formale della difesa sarà conferito al legale della Società.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Art. 9 – ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio di polizza è stabilito in € finito per ogni imbarcazione assicurata.

Totale premio finito annuo per n° 6 imbarcazioni, come da elenco allegato, €

RIMORCHIATORE	Targa	Port. miscela	Stazza Lorda	Pot. Prop.	Lunghezza fuori tutto	Larghezza massima	Altezza costruzione	Potenza massima motore propulsione (hp)	Immersione media a pieno carico	Anno costruzione
TORINO	2V 3179	39.677 cm ³	58,98 tonn.	2X105 Kw	22,15 m	5,02 m	2,00 m	200 x 2	1,20 m	1963
M/DRAGA										
TREBBIA	2V 4033	1.200 m ³ /h	112,93 tonn.	397 Kw	34,69 m	6,02 m	2,40 m	540	1,5 m	1933
F.LLI ROSSELLI	2V 4026	2.800 m ³ /h	262 tonn.	2X196 Kw	32,50 m	8,50 m	2,50 m	266 x 2	1,40 m a ½ carico	1973
FABIO MORENI	2L 4229	2x 3.500 m ³ /h	266 tonn.	2X404 Kw	42,00 m	11,00 m	2,30 m	404,4 x 2	1,20 m	1996
ARNI 1	2V 4148	4.500 m ³ /h	344 tonn.	2X485 Kw	44,00 m	11,00 m	2,50 m	970	1,20 m	2004
ARNI 2	2V 6042	4.500 m ³ /h	355 tonn.	2X335 Kw	42,00 m	11,02 m	2,32 m	460,32 x 2	1,20 m	2006